



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Studi Umanistici
e della Formazione**

Corso di Laurea in Scienze dell'infanzia

Detenute madri e l'infanzia negata. I bambini invisibili e la maternità in carcere

Relatore

Emiliano Macinai

Candidato

Chiara Bonechi

Anno Accademico 2013/2014

*A mia nonna,
che possa essere il faro
nelle pieghe più oscure del mio Essere*

*A Giulia,
la cui forza di vita
mi sia d'esempio*

Indice

Introduzione	4
1. Il carcere: struttura e funzione	7
1. 1 Excursus storico della concezione del carcere e della pena	7
1. 2 Carcere e architettura	13
1. 3 Il carcere come prevenzione sociale	22
2. Il carcere italiano	26
2. 1 La situazione pre-unitaria. Il Granducato di Toscana e il Regno Sardo	26
2. 2 Il carcere in Italia dopo l'Unità e la scelta dei sistemi penitenziari	32
2. 3 La popolazione carceraria straniera	45
2. 4 Detenzione femminile	48
3. Detenute madri. Un caso sui “ <i>generis</i> ”	56
3. 1 La normativa in merito alle detenute in Italia	56
3. 2 Questione di prospettiva	68
3. 3 Diade madre-figlio e privazione paterna: il legame di attaccamento	71
3. 4 Infanzia tutelata o infanzia violata?	79
Conclusioni	84
Bibliografia	87
Documenti	92
Sitografia	94

Introduzione

Il presente elaborato nasce come tentativo di esplorare e approfondire un tema a tutt'oggi dibattuto e problematico come la presenza in carcere dei bambini che vivono con la madre detenuta.

La scelta dell'argomento nasce da un mio interesse personale nei confronti dei figli di madre detenuta, "bambini invisibili" condannati a vivere i loro primi anni di vita in carcere. Questo lavoro vuole, in particolare, porre l'accento sulla problematicità del legame madre-bambino che si viene a instaurare all'interno del contesto carcerario e la possibile influenza che l'ambiente può avere su entrambi i soggetti. Preoccupanti sono infatti i dati emersi da alcune ricerche condotte in Italia che hanno evidenziato i risvolti negativi sul piano affettivo, psicologico e relazionale del bambino che vive in carcere. La mia attenzione si è focalizzata anche sulle trasformazioni legislative che hanno inevitabilmente modificato la relazione madre-bambino. Le leggi che si sono succedute negli anni hanno cercato di rafforzare il più possibile questo legame concedendo alla madre l'opportunità di tenere con sé il figlio in carcere fino all'età di tre anni (sei nel caso degli *Icam*, istituti a custodia attenuata per madri detenute), a meno che non possieda i requisiti di legge per usufruire della detenzione domiciliare.

Il fulcro su cui ruota il presente lavoro è domandarsi quanto le leggi che si sono susseguite negli anni per far fronte al problema delle detenute madri abbiano realmente fatto l'interesse del minore.

Per analizzare a tutto campo la problematica, ho ritenuto opportuno partire dalle trasformazioni che si sono succedute nella concezione del sistema penitenziario.

Il primo capitolo infatti tratterà la storia dell'istituzione carceraria in Italia a partire dall'Antica Roma fino all'Ottocento, in modo tale da contestualizzare l'evoluzione della pena in Europa, ponendo l'accento sulle trasformazioni che ha subito, di riflesso, l'architettura carceraria.

Il secondo capitolo tratterà dell'evoluzione del sistema carcerario italiano, dalla situazione pre-unitaria fino ai giorni nostri. Verrà messo in rilievo, attraverso un *excursus* storico, i principali passaggi che hanno portato all'odierno ordinamento, evidenziando l'incidenza dei detenuti stranieri sul totale dei detenuti presenti sul territorio italiano. Il capitolo affronterà le problematiche legate alla detenzione femminile e rileverà anche le differenze con quella maschile, confrontando per ciascun sesso le tipologie di pene inflitte. Verrà poi compiuto un confronto negli anni, per comprendere se i crimini commessi hanno subito delle variazioni col passare del tempo e dedurre dunque le principali forme di devianza odierne.

Il tema delle detenute madri costituirà il nucleo centrale del terzo capitolo, il quale, partendo dalla descrizione dei principali diritti legati alla genitorialità, passerà in rassegna le leggi che vanno dal 1975 al 2011, con lo scopo di descrivere le novità introdotte nell'ordinamento volte a tutelare il rapporto genitore-figlio. Verranno poi analizzati gli effetti della carcerazione sulla crescita del minore e sul rapporto che egli avrà sia con la madre che col mondo esterno, sottolineando la deprivazione paterna che subirà: «la madre reclusa è una donna amputata (perché privata della propria libertà decisionale e di movimento) e, contemporaneamente, amputante nei confronti del figlio in quanto impossibilitata ad accoglierne le richieste e, spesso,

incapace di dare un senso alla sua esperienza per poi trasmetterla, elaborata, al bambino»¹.

L'ultima parte del capitolo verrà dedicata a una riflessione personale sulla condizione di vita di questi bambini, analizzando le misure alternative alla detenzione più appropriate per una crescita armoniosa del minore attraverso le considerazioni delle associazioni attive sul territorio.

L'intento di questo elaborato è di raccontare una realtà sconosciuta ai più, cercando, nel mio piccolo, di dare luce a questi bambini "invisibili".

¹ A. R. Ramasso, *Madri e bambini in carcere* in «Infanzia», Firenze La Nuova Italia, novembre 2006, p. 16

1. Il carcere: struttura e funzione

1.1 Excursus storico della concezione del carcere e della pena

Per analizzare *tout court* il problema dei diritti di bambini di madri detenute, è quantomeno d'obbligo vagliare, attraverso un breve *excursus* storico, le trasformazioni che si sono succedute nella concezione del sistema penitenziario.

Il problema penitenziario nasce nel momento in cui, per salvaguardare la pace e la sicurezza sociale da chi infrange le leggi, si pensa di rinchiudere questi ultimi in appositi istituti; ovvero le carceri. Il termine carcere, che deriverebbe dal latino “*carcer*” che ha radice dal verbo “*coerceo*” che significa restringere, rinchiudere, punire, indica sia la pena e il luogo dove essa viene eseguita, sia una particolare tipologia edilizia destinata all'esecuzione della pena stessa. Il primo significato fu quello di 'recinto' e, solo in un secondo tempo, assunse quello di 'prigione', che deriva dal latino “*prehenso*” che significa afferrare, catturare, intesa come costrizione o comunque luogo in cui rinchiudere soggetti privati della libertà personale. Qualcuno ritiene invece che l'espressione “carcere” derivi dall'ebraico “*carcar*” che significa tumulare, sotterrare².

Possiamo certamente affermare che il sistema carcerario muta in base ai cambiamenti socio-economici della società, la quale attribuiscono significati diversi alla parola “pena”; mentre all'inizio il carcere consisteva essenzialmente in un luogo di detenzione temporanea in attesa dell'applicazione della pena, successivamente diviene un mezzo della società per sorvegliare e punire (parole

² D. Palazzo, *Appunti di storia del carcere* in «Rassegna di studi penitenziari», 1967, p. 3

care a Michel Foucault) i trasgressori delle leggi nate col sorgere della civile convivenza umana.

Nel sistema punitivo romano le pene potevano essere private o pubbliche. Le pene private erano per lo più pene pecuniarie, mentre quelle pubbliche variavano in base alla gravità del reato (esilio, frustrazioni, lavori forzati). «Il carcere era considerato solo come mezzo di coercizione, arresto o detenzione preventiva, allo scopo di assicurare il reo alla giustizia»³. Con la caduta dell'impero romano d'occidente, il sistema punitivo basato sulla pena privata prende piede su quella pubblica.

Le origini del penitenziario risalgono al Medioevo con l'Inquisizione. Come ci illustrano già dalle prime pagine Ermanno Gallo e Vincenzo Ruggiero nel libro *Il carcere in Europa*⁴, è da subito la Chiesa che si fa portatrice di modelli comportamentali e di esempio pedagogico che istruisce, punisce, corregge, autoconferendosi il compito di amministrare la giustizia terrena. Compito dell'Inquisizione è di convertire l'eretico alla legalità religiosa, sociale e politica. Il carcere inquisitoriale, e quindi religioso, è un carcere punitivo e istituzionale, dove non venivano tralasciati mezzi di coercizione come detenzione e tortura per ottenere la confessione. La prigione era solo un passaggio temporaneo nell'attesa della pena che consisteva nella privatizzazione di quei valori sociali come la vita, il denaro e l'integrità fisica. La spettacolarizzazione e la crudeltà delle torture in pubblico erano un esempio di ciò che sarebbe successo a chi avesse trasgredito le regole di Dio⁵.

³ R. Festa, *Elementi di diritto penitenziario, l'ordinamento penitenziario e l'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena*, Simone, Napoli, 1984, p. 6

⁴ E. Gallo, V. Ruggiero, *Il carcere in Europa. Trattamento e risocializzazione, recupero e annientamento, modelli pedagogici e architettonici della "galera europea"*, Bertani Editore, Verona, 1983

⁵ Cfr. Archivio di stato, *Il carcere e la pena*, in «Ristretti Orizzonti», 2008, p. 3

Nel XVI secolo la società inglese attraversa una profonda crisi di Stato dovuta al momentaneo vuoto di potere causato dalla morte di Elisabetta I, ultima della dinastia dei Tudor. Salì al trono Giacomo I il quale affermò un programma di accentramento monarchico basato sulla supremazia della Chiesa Anglicana, suscitando l'ira dei puritani e provocando l'ennesima persecuzione religiosa che portò all'accusa della tradizionale gerarchia ecclesiastica⁶.

Il potere non trovò più sufficiente legittimazione nell'investitura divina. Il contratto della convivenza viene stipulato dagli uomini che si affidano alla sovranità ormai spoglia delle vesti sacre. Questo però non significa che il potere non si ricopra di una nuova sacralità. L'ondata dei cambiamenti portati dalla Riforma protestante ispirerà un modello punitivo basato su un nuovo concetto di fede: il lavoro. «Se individuale e diretto è il rapporto di ognuno con Dio, se è la singola iniziativa a definire l'utilità sociale, se personale è l'ossequio al "contratto", individuale sarà anche l'espiazione, il percorso verso la guarigione morale»⁷. Nasce così il *lavoro solitario in un carcere produttivo* con il duplice intento pedagogico: far riconciliare il peccatore con la società laboriosa e redimere l'anima all'interno di una cella singola, vuota e silenziosa per favorire la meditazione. La produzione diventa quindi l'unico elemento per avere un riscatto nella società, comprendendo non soltanto i trasgressori delle leggi ma anche prostitute, mendicanti, vagabondi e ragazzi poveri che, anziché essere sanzionati, vengono mandati in quelle che verranno chiamate "case di correzione". Prima tra tutte, il palazzo reale di Bridewell

⁶ E. Gallo, V. Ruggiero, *Il carcere in Europa. Trattamento e risocializzazione, recupero e annientamento, modelli pedagogici e architettonici della "galera europea"*, op. cit., p. 53

⁷ *Ivi*, p. 54

che nel 1557 era stato destinato a tale compito, contrastando l'ozio e la pigrizia, considerate piaghe della società inglese⁸.

Il carcere inglese settecentesco che si va costruendo è il primo che determina una pena in base ai tratti caratteriali del detenuto e alla natura dell'infrazione. I reati sono così classificati e le pene determinate scientificamente in base ad un dettagliatissimo formulario. La pena diventa remunerativa, in altre parole il condannato estingue il suo debito verso la società attraverso la merce che produce che può avvenire all'interno o all'esterno del carcere, concedendo mano d'opera a datori di lavoro esterni.

Con l'avvento della Rivoluzione francese, le teorie rivoluzionarie favoriscono l'affermarsi di una nuova struttura giuridica grazie anche al Codice penale francese del 1791, il quale afferma la tripartizione dei reati in delitti, crimini e contravvenzioni, abolendo anche la distinzione di ceto e i reati contro la religione⁹. Importante è il contributo apportato dal giurista Cesare Beccaria con *Dei delitti e delle pene*¹⁰ nel quale riassume la sua radicale posizione per l'abolizione totale della pena di morte, della tortura e delle pene corporali, sostituendole con il lavoro coatto. La pena da infliggere doveva essere proporzionale al reato commesso. Le tesi di Beccaria procurarono una rottura definitiva tra vecchio e nuovo modo di concepire la punizione e il trattamento dei rei tanto da "convertire" il granduca Pietro Leopoldo di Toscana che abolì la pena di morte nel 1786.

⁸ Cfr. C. A. Vieira, *Le origini delle prigioni*, in www.ristretti.it (consultato il 12/02/15, alle ore 21.48)

⁹ Cfr. Marco Fioravanti, *L'età rivoluzionaria e napoleonica*, in A. Dani, M. R. Di Simone, G. Diurni, M. Fioravanti, M. Semeraro, *Profilo di storia del diritto penale dal Medioevo alla Restaurazione*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 76-77

¹⁰ C. Beccaria (1764), *Dei delitti e delle pene*, Einaudi, Torino, 1994

Intanto le innovazioni portate dalla seconda rivoluzione industriale mettono in crisi la struttura delle “*workhouse*” le quali non riescono a dare né continuità lavorativa, né un buon salario a causa dell’esuberanza di mano d’opera della classe operaia. «Al detenuto, finché perduri una simile situazione, non può essere richiesta una prova di fedeltà al lavoro; il recupero non potrà avere valenze sociali progressive, la rieducazione abbandonerà i toni persuasivi per ispirarsi piuttosto al puro terrore»¹¹. Il carcere produttivo lascia spazio al carcere della “disoccupazione”.

«Che le pene siano moderate e proporzionate ai delitti, che quella di morte non sia più pronunciata che contro i colpevoli di assassinio, e che i supplizi che rivoltano l’umanità siano aboliti»¹². Si sente nell’aria francese sempre più l’esigenza di abolire lo scontro fisico, che diventa intollerabile. Questo passaggio dell’addolcimento delle pene e della scomparsa dei supplizi, lo spiega in maniera esemplare Michel Foucault in *Sorvegliare e punire*. Quello che scompare è il corpo usato come principale bersaglio della pena, spostando l’attenzione verso un nuovo obiettivo: l’anima. E’ l’anima del criminale che deve essere colpita dal castigo: «Che il castigo, se così posso dire, colpisca l’anima, non il corpo»¹³ e deve agire in profondità, sul cuore, pensiero e volontà. Scompaiono così le spettacolarizzazioni delle punizioni che diventeranno la parte nascosta del processo penale. Il castigo passa dal dolore del corpo provocato dal boia, alla sospensione dei diritti umani, come la libertà, controllata da sorveglianti, medici, cappellani e educatori. La scomparsa dello spettacolo punitivo e l’annullamento del dolore, testimoniano i moderni rituali dell’esecuzione capitale, il quale diventa visibile ed istantaneo oltre

¹¹ E. Gallo, V. Ruggiero, *Il carcere in Europa. Trattamento e risocializzazione, recupero e annientamento, modelli pedagogici e architettonici della “galera europea”*, op. cit., pp. 127

¹² M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993, p. 79

¹³ *Ivi*, p. 19

a ridurre “mille morti” in una “morte uguale per tutti”. Il risultato finale è quello che Foucault chiama “sobrietà punitiva”; mentre prima il principale bersaglio delle pene era il corpo attraverso le punizioni corporali, adesso l’oggetto punitivo non è più il corpo ma la perdita di un bene o diritto come la libertà.

Nella prima metà dell’Ottocento si andò delineando un nuovo modello chiamato positivista. Questo modello si differenzia da quello classico, il quale poneva l’accento sul libero arbitrio dell’uomo, poiché sostiene che la persona non è libera ma «condizionata nelle sue scelte da determinati fattori (anomalie fisico-psichiche), dunque il delinquente non può essere considerato penalmente responsabile dei suoi atti illegali».¹⁴ Dunque, a ogni tipo di tipologia di delinquente corrisponde una determinata pena, tenendo conto quindi dell’autore del reato. Un importante contributo è stato dato da Cesare Lombroso, che nel 1876 pubblica *L’uomo delinquente*¹⁵ dando inizio alla criminologia antropologica.

Queste graduali trasformazioni portarono inevitabilmente alla revisione sia della struttura, sia della funzione del carcere nei diversi paesi europei, che determineranno forme differenti di reclusione.

1.2 Carcere e architettura¹⁶

Partendo dall’edilizia greca possiamo costatare che non esisteva una vera e propria struttura detentiva, ma qualsiasi luogo chiuso poteva essere adibito alla custodia. I

¹⁴ I. Evangelista, A. D. Castelletti, *Il «supercarcere» di Ascoli Piceno. Casa circondariale di Marino del Tronto*, Librati, Ascoli Piceno, 2006, p. 15

¹⁵ C. Lombroso, *L’uomo delinquente*, Bocca, Torino, 1876

¹⁶ Estratti da L. Scarcella, D. Di Croce, *Gli spazi della pena nei modelli architettonici*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», fascicolo 1/3, 2001

Romani invece avevano una struttura ben precisa composta da una parte interna (*interior*) dedicata alla reclusione senza distinzione di sesso, età o ceto sociale e una parte esterna (*esterior*) che fungeva da luogo di colloquio¹⁷.

Nel Medioevo troviamo le prime organizzazioni dello spazio giudiziario. Mentre prima l'attività giudiziaria avveniva in posti come portici delle chiese, castelli, mercati coperti, all'inizio del XII secolo vengono realizzati edifici appositi per la giustizia ecclesiastica¹⁸. La struttura architettonica del carcere è sostanzialmente sempre la solita: forma oblunga, divisa in piano inferiore, accessibile comunque al pubblico, destinato alla detenzione e il piano superiore destinato al tribunale.

A partire dal XVI secolo il paradigma architettonico cambia anche in corrispondenza dell'assunzione da parte dello Stato di farsi carico del problema punitivo. Mentre la bipartizione in piani rimane, ma viene abolita l'accessibilità alle persone per questioni di tutela e di igiene, la forma abbandona la struttura oblunga per diventare sempre più tendente al quadrato. Con questa nuova forma «si moltiplicano, nella composizione estetica e nell'organizzazione degli spazi, gli assi di simmetria, perché la giustizia, uguale per tutti, deve mostrare su ogni lato lo stesso volto»¹⁹. Si trasforma così la funzione pedagogica della struttura che diventa non più un luogo di detenzione ma anche di prevenzione. Le carceri vengono adesso circondate e isolati, allontanandosi sempre più dalla vita pubblica. L'accesso al piano superiore dall'esterno avveniva attraverso un passaggio situato sopra delle rampe di scale. «L'ingresso monumentale comunica lo stabilirsi di una

¹⁷ Cfr. E. Gallo, V. Ruggiero, *Il carcere in Europa*, op. cit., p. 295

¹⁸ Cfr. L. Scarcella, D. Di Croce, *Gli spazi della pena nei modelli architettonici del carcere in Italia. Evoluzione storica, caratteristiche attuali-prospettive*, in «Rassegna penitenziaria e criminologia», n.1.3, 2001, p. 346

¹⁹ *Ivi*, p. 347

considerevole distanza simbolica tra la giustizia e il soggetto giudicabile: adire alla Giustizia, entrare nel Palazzo, non è più un atto abituale ma un gesto eccezionale la cui gravità deve essere sottolineata dallo scenario in cui si svolge»²⁰. Anche se il palazzo di Giustizia rimarrà per lunghi anni all'interno della stessa struttura con il carcere, in Europa si sente la necessità di creare un monumentale Tempio della Giustizia, simbolo di una potenza superba di cui il popolo deve essere timorato. Tra il XVII e il XVIII secolo diventerà il modello prevalente dell'architettura giudiziaria segnando la separazione del Palazzo dalla prigione.

Alcuni studiosi ritengono che sia stato il Cristianesimo a portare la concezione dell'ammenda da scontarsi attraverso il lavoro e la preghiera in isolamento per la redenzione. Indipendentemente dalla fondatezza di questa tesi, va riconosciuto che «fu merito di un Pontefice aver dotato la città di Roma già nel 1655 di un edificio di bella, elegante e funzionale struttura, appositamente progettato come prigione» e che «sempre nello Stato Pontificio un altro papa, Clemente XI, ordinò quella che è ritenuta la prima progettazione e costruzione di un istituto per minorenni delinquenti. Il papa, in una sua Bolla del 1703, al momento della realizzazione dell'opera, descrisse con precisione e dovizia di particolari le sue caratteristiche edilizie ed è meraviglioso constatare le felici intuizioni precorritrici che a quell'istituto dettero vita»²¹. L'edificio qui descritto è la casa di correzione San Michele che finì di essere costruita nel 1704 a Roma. Come ci spiega Renzo Dubbini, l'importanza di questa struttura sta nell'amministrazione dello spazio; infatti la sala centrale di giorno fungeva da laboratorio per i detenuti, mentre si

²⁰ Ivi, p. 348

²¹ G. Di Gennaro, *Edilizia penitenziaria. 2^a Congresso nazionale della stampa giuridico-forense*, Edizioni "giustizia nuova", Bari, 1969

trasformava in cappella per la messa, consacrando così il principio dell'*ora et labora* in una sfera coercitiva²². Le celle erano 60 e posizionate intorno alla sala, facilmente ispezionabili dagli spioncini posizionati sopra i ballatoi. La disposizione dello spazio non è casuale; l'immensità della sala ben illuminata ricordava quella dei luoghi urbani che contrasta invece con l'intimità delle celle singole e al buio, ma comunque a misura corporea di ragazzi. Della casa correttiva San Michele si deve rilevare la modernità di alcuni criteri di progettazione, proclamando un tipo di architettura che risponde alle esigenze sociali.

A partire dal XVIII secolo si vanno delineando nuovi modelli architettonici penitenziari, derivati da nuove teorie penitenziarie che si interrogano sul fine della detenzione, abbracciando (grazie anche a Cesare Beccaria con *Dei delitti e delle pene*) l'intento di una umanizzazione delle carceri. Possiamo distinguere tra 3 tipologie principali:

- Modello benthamiano o panottico

Il *Panopticon* è la figura architettonica ideata dai fratelli Samuel e Jeremy Bentham destinata originariamente alle scuole, ospedali, ospizi, per il controllo dell'azione umana e animale, in seguito destinata alla contenzione carceraria. Il principio del *Panopticon* è di poter sorvegliare (*opticon*) tutti (*pan*) da un solo punto di osservazione posto al centro di tutto il complesso, grazie alla sua strategica costruzione. L'edificio si elargiva in una costruzione circolare, dove al centro era collocata una torre di osservazione composta da grandi finestre, anche se l'unica fonte di luce proveniva dal tetto a cupola dell'edificio (Figura 1). Le celle erano disposte lungo il perimetro circolare ed erano fornite di due finestre, una che dava

²² Cfr. R. Dubbini, *Architettura delle prigioni. I luoghi e il tempo della punizione (1700-1880)*, Angeli, Milano, 1986

verso l'interno per prendere luce, e una verso l'esterno. Le celle erano collegate da un cancello che si affacciava su un ballatoio (Figura 2).

Grazie a questa struttura, ciascun carcerato è visto in faccia dal sorvegliante, ma essi non vedono se il sorvegliante li stia, effettivamente, osservare. «Perciò Bentham pose il principio che il potere doveva essere visibile e inverificabile. Visibile: di continuo il detenuto avrà davanti agli occhi l'alta sagoma della torre centrale da dove è spiato. Inverificabile: il detenuto non deve mai sapere se è guardato, nel momento attuale; ma deve essere sicuro che può esserlo continuamente»²³. Il credere di essere costantemente osservati, anche quando potrebbero non esserlo, per Bentham, avrebbe portato i detenuti a essere meno indotti a trasgredire leggi o regole. Michel Foucault definisce il *Panopticon* non soltanto come struttura architettonica, ma come modello e figura del potere nella società contemporanea, dispensatrice di disciplina che avrebbe creato, secondo l'autore, "corpi docili". La disciplina non riguardava violenze fisiche, anzi. Essa doveva imporsi senza forza attraverso un'attenta osservazione, e grazie a tale osservazione i corpi si sarebbero forgiati nella forma corretta.

Va rilevato che in realtà il modello panottico-benthamiano non fu mai realizzato. Tutto ciò che è definito dalla bibliografia e saggistica ottocentesca come panottico, è in realtà la definizione che viene data a quelle strutture a schema stellare o a raggiera con al centro un punto di osservazione, e non al principio dell'idea benthamiana²⁴.

²³ M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, op. cit., p. 219

²⁴ Cfr. V. Camoli Mandracci, *Il carcere per la società del Sette-Ottocento*, Centro studi penitenziari, Torino, 1974

*A General Idea of a PENITENTARY PANOPTICON in an Improved, but as yet, (Jan^r 23^d 1791), Unfinished State.
See Postscript References to Plan, Elevation, & Section (being Plate referred to as N^o 3).*

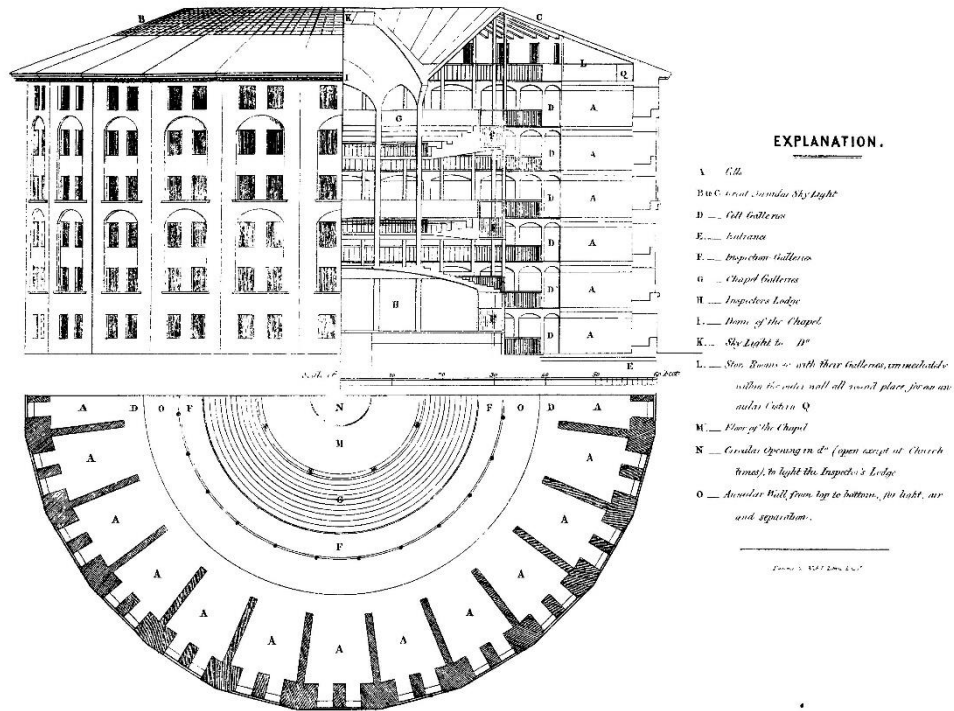


Figura 1²⁵

²⁵ J. Bentham, *Piano del Panopticon*. *The Works of Jeremy Bentham*, edizione Bowring, tomo IV, pp. 172-173

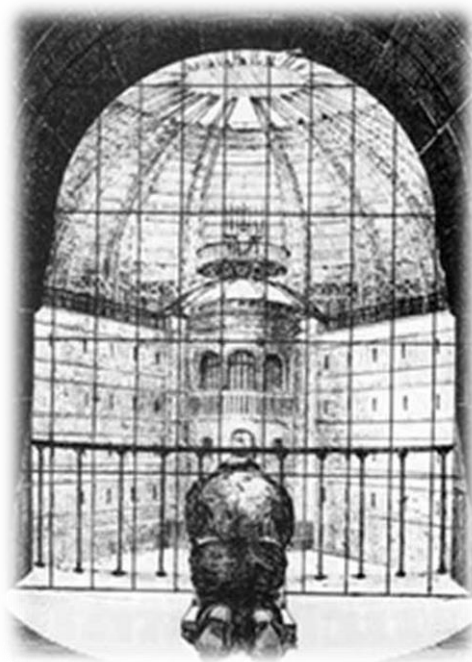


Figura 2²⁶

- Modello pensilvanico o filadelfiano

Il modello pensilvanico o filadelfiano, detto anche *solitary confinement*, nasce dall'esigenza di distinguere le classi sociali all'interno della popolazione carceraria e di renderla produttiva attraverso il lavoro forzato (Figura 3). Con l'inaugurazione del penitenziario di Walnut Street, prese avvio il sistema filadelfiano (o pensilvanico), costruito su un modello architettonico ideato in precedenza da John Howard, che sosteneva l'isolamento totale diurno e notturno per riabilitare il reo. Il principale innovativo sta nell'aver diviso i detenuti in base all'età, al sesso e ai reati commessi. All'interno del cortile del vecchio carcere si erige il nuovo edificio che contiene sedici celle, otto in ciascuno dei due piani per il confinamento dei "trasgressori più incalliti". «In ogni cella c'è una piccola finestra, posta in alto e

²⁶ N. P. Harou - Romain, *Projet de pénitencier*, 1840

fuori dalla portata del carcerato; la finestra è rinforzata da delle grate, quindi, se anche uno sforzo per sporcisi avesse avuto successo, non avrebbe percepito né il cielo né la terra, a causa dello spessore del muro. Al criminale, confinato lì, non era permesso nessun comfort, come panca, tavolo, e neanche il letto, o qualsiasi altra cosa, ma quello che è appena necessario per sopravvivere, senza il rischio di mettere in pericolo la sua salute.

Le celle sono rifinite con calce e gesso, ritinta di bianco due volte l'anno. In inverno, vengono messe delle stufe nel corridoio dalla quale il prigioniero può ricevere il calore necessario per riscaldarsi. Non è possibile nessun tipo di comunicazione tra prigionieri di celle differenti, in quanto le pareti sono così spesse da rendere la voce incomprensibile. Ai criminali non è consentito la visita di nessuno, per quanto possibile, la fornitura delle sue provvigioni avviene una volta al giorno e solo di mattina» (traduzione mia)²⁷.

Differentemente dal sistema benthamiano, le celle sono più ampie e consentono lo svolgimento al loro interno di attività lavorative.

²⁷ D. L. Howard, *The English Prisons*, London, Methuen, 1960, p. 61

“In every cell, there is one small window, placed high up and out of reach of the convict; the window well secured by double iron grating, so that, provided an effort to get to it was successful, the person could perceive neither heaven nor earth, on account of the thickness of the wall. The criminal, while confined here, is permitted no convenience of bench, table, or even bed, or anything else but what is barely necessary to support life, without a risk of endangering his health.

The cells are finished with lime and plaster, white-washed twice a year. In winter, stoves are placed in the passages (corridors)...from which convicts may receive a necessary degree of heat without being able to get at the fire. No communication whatever between the prisoners in the different cells can be effected, the walls being so thick as to render the loudest voice perfectly unintelligible. That the criminal may be prevented from seeing any person as much as possible, his provisions are only brought to him once a day, and that in the morning”.

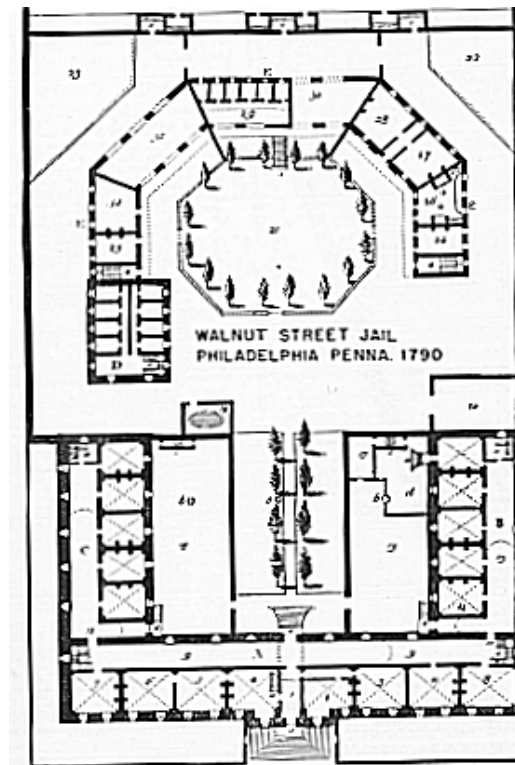


Figura 3²⁸

- Modello auburniano

Il modello auburniano o *silent system* è entrato in funzione per la prima volta nella città di Auburn, New York, tra il 1823 e il 1825. Si differenzia dei precedenti due sistemi sia per gli ampi spazi dedicati al lavoro (officine) e al passeggio collettivo, sia per le dimensioni delle celle che sono ridotte al minimo proprio per l'utilizzo limitato che il reo ne deve fare (cioè dormire). L'appellativo *silent system* deriva dall'obbligo dell'assoluto silenzio durante i momenti di vita in comune, scanditi in una routine ben precisa fatta di moltissime regole che, se trasgredite, portano ad una punizione (di solito la frusta) tale da non compromettere le capacità lavorative: «I

²⁸ Pianta del carcere Walnut Street, Philadelphia, Pa., 1790

reclusi mangiano, pregano e lavorano insieme, ma non possono comunicare fra loro»²⁹.

Il successo di questo modello è da rintracciarsi nell'idea di impiegare i carcerati in modo produttivo auto-mantenendo così il carcere.



*Figura 4*³⁰

Oltre ai tre modelli descritti, esistono delle posizioni intermedie, tipologie miste di soluzione al problema carcerario. Tra queste troviamo il sistema progressivo “irlandese” che si sviluppa nel 1857 per opera di Sir Walter Crofton. Il sistema risultò rivoluzionario in quanto amalgamava ideologie del sistema “filadelfiano” e quelle del sistema “auburniano”: «Tale sistema consisteva in uno stage di otto-nove mesi in regime “filadelfiano”, successivamente il condannato che lo merita passava

²⁹ R. Giulianelli, “Chi non lavora non mangia”. *L'impiego dei detenuti nelle manifatture carcerarie nell'Italia fra Otto e Novecento* in «Rassegna penitenziaria e criminologica», n.3, 2008, p.84

³⁰ Celle della prigione di Stato di Auburn, NY

al regime “auburniano”, successivamente in un campo di lavoro all’aperto, per poi ottenere la liberazione in prova prima della scadenza della pena. Tale sistema, diversamente dai precedenti, mirava ad incitare il condannato a collaborare al miglioramento della sua vita detentiva e a conquistare la liberazione anticipata attraverso l’incessante impegno di osservare determinate regole di comportamento, esercizio che doveva tornare utile al suo reinserimento sociale»³¹.

A conclusione occorre rilevare come la separazione fisica della prigione dal tribunale non solo ha segnato le condizioni per la nascita e lo sviluppo di una vera e propria edilizia penitenziaria, ma ha finito col consegnare il luogo fisico della detenzione a una progressiva estraneazione dal contesto civile, confinando l’attività penitenziaria in modo marginale rispetto a quella giudiziaria.

1.3 Il carcere come prevenzione sociale

Il filo conduttore che lega i secoli resta ancora quello che di un non luogo quale il carcere il punto di riferimento per operare nell’ottica della prevenzione, della sorveglianza e, malgrado le conquiste sul piano dei diritti umani, del cittadino detenuto, sul peso di una vita di detenzione, di una pena rapportata a una colpa vista ancora come condizione deterministicamente segnata senza possibilità di riscatto, non come percorso per dimostrare il proprio profilo dignitoso di persona e di cittadino per un dignitoso e positivo re-inserimento sociale, ma come segno del

³¹ C. Serra, *Psicologia Penitenziaria. Sviluppo storico e contesti psicologico-sociali e clinici*, II ed., Giuffrè, Milano, 2000, in I. Evangelista, A. D. Castelletti, *Il «supercarcere» di Ascoli Piceno. Casa circondariale di Marino del Tronto*, Librati, Ascoli Piceno, 2006, p. 16

controllo sociale unito ad una sempre più forte domanda di sicurezza derivata dalla globalizzazione che rende sempre più soli, deboli e insicuri dentro le città e fuori³². Nonostante le punizioni fisiche siano scomparse, esistono comunque altri tipi di punizioni che concorrono a denominare il carcere non come luogo dedito alla rieducazione, ma piuttosto come luogo separato dalla società, un luogo chiuso per tranquillizzare quanti ne stanno fuori, utilizzando le paure, il senso di precarietà e le insicurezze sempre più avvertite, per costruire un sistema che nel segno della prevenzione e della minaccia, giustifichi una rete di sorveglianza e di punizione.

«L'indagine sociologica sulla società occidentale rivela, quasi unanimemente, una generale e diffusa perdita delle certezze e dei valori che sono stati finora un punto fermo, il cedimento all'angoscia di fronte alla complessità scoperchiata dal progresso tecnologico, dalle conoscenze scientifiche, dalla globalizzazione, dai fenomeni migratori e dal conseguente carattere multi-etnico della società... e il precario rifugio entro il relativo, l'individuale, il soggettivo. I problemi sono globali e coinvolgono l'umanità in quanto tale, al contempo sembrano non trovarsi risposte persuasive altrettanto globali e coinvolgenti. Mancano cioè spazi di reale dialogo e prospera, invece, un diffuso relativismo anche etico: nella difficoltà di trovare intersezioni di consenso quanto al riconoscimento – per esempio – del bene e del male, si giunge a dire che tale distinzione o non esiste, o è relativa, soggettiva, cioè dipende dalla posizione e dalle convinzioni individuali. Emblematicamente, il dibattito sui più drammatici temi dell'etica (quali l'inizio e la fine della vita umana) assume più le vesti dello scontro tra posizioni comunicanti (alcune legate fra l'altro a precisi interessi economici) che quelle del

³² Cfr. C. Scaglioso, *Il carcere, le vie dell'educazione*, Perugia, Guerra edizioni, 2008, p. 26

confronto davvero democratico grazie al quale aprire la strada a un'essenziale convergenza di vedute che si sforzi di essere obiettiva»³³.

Ne deriva un clima di incertezza in cui i valori sociali che dovrebbero avere un effetto aggregante vengono indeboliti a favore di un dominio individualistico, dove l'offuscamento dei valori provoca un indebolimento delle regole che reggono una comunità. Ciò che viene punito attraverso la pena non è l'infrazione commessa, piuttosto il reo, attraverso il suo totale controllo teso a neutralizzare ogni suo grado di pericolosità, modificando le sue tendenze criminali fino a toglierli la libertà. Il carcere viene ancora visto come quel luogo (o non luogo) destinato al controllo e alla prevenzione di atti che possono rompere quell'equilibrio sociale creatosi attraverso norme condivise e non come luogo destinato alla rieducazione del reo attraverso percorsi per una vera e propria inclusione sociale. Pena e prigionia restano indissolubilmente legate e il punire continua ad essere visto come un deterrente nei confronti di chi non rispetta le leggi. Un deterrente che comunque, analizzando gli alti tassi di recidiva e di sovraffollamento nelle carceri, non funziona.

Alla domanda se è possibile “decarcerizzare” la società, la risposta è no. Non è possibile “decarcerizzare” la società, ma è possibile rendere più umano il carcere. A questo proposito Margara scrive: «Questo futuro si gioca fra un carcere pesante, sempre più pesante, e un carcere leggero. Il primo si fa strumento di problemi speciali, rispetto ai quali usa lo strumento detentivo perché sceglie di non affrontare e risolvere gli stessi. Il secondo mantiene la penalità nel suo alveo naturale, che è quello di rispondere agli attentati gravi e significativi alla convivenza e alle sue

³³ C. Mazzucato, *Dal buio delle pene alla luce dei precetti: il lungo cammino del diritto penale incontro alla democrazia*, in I. Marchetti, C. Mazzucato, *La pena “in castigo”. Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Vita e Pensieri, Milano, 2006, p. 5

regole: il che significa anche che esistono e potranno essere attive le forme di controllo e di intervento diverse da quelle penali. In presenza di un carcere leggero, la risposta ai problemi sociali specifici è data da articolazioni pubbliche che ne devono prendere cura per affrontarli e risolverli, consapevoli che chiudere in carcere quei problemi serve soltanto a reprimere le criticità sociali, a recluderle ed aggravarle»³⁴.

³⁴ A. Margara, *Il destino del carcere*, in Fondazione Michelucci e Regione Toscana (a cura di), *Paure Insicurezza Povertà Carcere, Ordine & Disordine*, Firenze, p.47

2. Il carcere italiano

2.1 La situazione pre-unitaria. Il Granducato di Toscana e il Regno Sardo

Nella prima metà del XIX secolo il tema della riforma carceraria era una priorità avvertita in tutte le Nazioni d'Europa.

In Italia l'esigenza di costruire scuole più umane secondo le ideologie della Scuola Classica, era già stata avvertita nella seconda metà del XVIII secolo, secolo in cui si comincia a parlare timidamente di progetti di riforma carceraria. Come scrisse l'ispettore e direttore generale delle carceri del Regno dal 1879 Martino Beltrani-Scalia, «sul finire del secolo lo stato delle carceri era generalmente 'tuttavia lacrimevole', ma ormai era compreso da gran parte dei giuristi e dei legislatori che un simile sconcio era contrario alle leggi di giustizia e di umanità»³⁵.

Il Regno Sardo, il Granducato di Toscana, il Ducato di Modena e la Repubblica Veneta iniziarono ad affrontare il problema delle carceri commissionando alle autorità competenti dei rapporti sullo stato delle carceri situate nei loro territori³⁶.

In tutta Italia la Toscana fu il primo Stato a comprendere gli ideali illuministi istituendo il "codice leopoldino", voluto dal Granduca Leopoldo II di Asburgo Lorena, influenzato dalle idee liberali di Cesare Beccaria, al cui interno troviamo tante innovazioni in materia di giustizia penale.

³⁵ Cfr. M. Beltrani-Scalia, *La lettera di Beltrani Scalia ispettore delle carceri al professore Federico Bellazzi sul libro "Prigioni e prigionieri" nel Regno d'Italia*, in «Effemeridi carceraria», 1867, Firenze, cit. in A. Borzacchiello, *La grande Riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», 2-3, 2005, pp. 88-89

³⁶ Cfr. A. Borzacchiello, *La grande Riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, op. cit., p. 90

Il codice stabiliva un lungo elenco di pene che vanno dalle pene pecuniarie, all'ergastolo fino al lavoro pubblico a vita. Le leggi rimasero in vigore fino all'insediamento del governo borbonico che introdusse il codice napoleonico nel 1810. Caduta la dinastia napoleonica, il governo provvisorio abolì il codice napoleonico e nel 1815 Ferdinando III di Lorena, figlio di Pietro Leopoldo, si riappropriò del trono, impegnandosi a dare maggior impulso alla riforma.

«Nonostante la riforma del codice leopoldino del 1786, le condizioni delle carceri della Toscana non avevano subito alcun miglioramento»³⁷. Stando a ciò, Ferdinando III emanò il regolamento generale per le carceri della Toscana del 9 gennaio 1815, il primo debole tentativo d'umanizzazione del carcere.

Il regolamento, composto da 92 articoli, stabiliva le condizioni igieniche, le norme relative alla visita degli addetti al controllo della qualità del vitto, le visite delle confraternite laiche. Successivamente il governo della Toscana emanò una lunga serie di provvedimenti fino ad arrivare al nuovo regolamento generale per le carceri toscane, approvato con Sovrano Rescritto il 20 novembre 1845, che aveva come primo obiettivo una nuova disciplina nel funzionamento delle prigioni, stabilendo le regole per eliminare gli abusi. L'avvocato Carlo Peri, nominato Sovrintendente Generale degli stabilimenti penali e delle carceri pretoriali del Granducato, pubblicò un rapporto sullo stato delle prigioni nel 1848³⁸, in cui forniva un quadro realistico della condizione delle carceri dello Stato, aggiornato al 1845, per attestare il progresso determinato dall'attuazione della riforma.

³⁷ Ivi, p. 91

³⁸ Cfr. C. Peri, *Cenni Sulla Riforma: del Sistema Penitenziario in Toscana (1848)*, Kessinger Publishing, Whitefish (MT), 2010

A partire dal 1° gennaio 1846, entrò in vigore il regolamento che stabilì nuove norme in materia di segregazione cellulare. Il sistema della segregazione cellulare continuava, chiamata anche della Buona Compagnia o sistema filadelfiano, fu sperimentato per la prima volta nel carcere di Volterra, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Nel giugno del 1853 fu emanato il nuovo Codice del Granducato di Toscana, che confermò l'adozione del sistema di isolamento cellulare, che fu estesa a tutte le carceri della Toscana, il quale determinò la necessità di costruire nuovi edifici carcerari. I risultati della sperimentazione del regime dell'isolamento non furono quelli sperati, in particolar modo per le disastrose conseguenze per la salute dei prigionieri³⁹. Il nuovo Codice modificò il sistema delle pene, nel quale il carcere assumeva un maggior peso rispetto al passato: pena di morte, ergastolo, caso di forza, carcere, esilio, multa e repressione giudiziale⁴⁰. La verifica degli effetti della riforma fu eseguita nel 1859. Il rapporto presentato rilevava l'esigenza di mitigare l'asprezza del sistema cellulare, in modo da rendere la pena gradualmente meno rigida in quanto «l'isolamento puro, assoluto, continuo detto Filadelfiano (riteniamo) sia pure inaccettabile, singolarmente per i paesi meridionali dell'epoca»⁴¹. I primi riscontri negativi, rilevati due anni dopo la prima applicazione, furono riscontrati da due medici, i quali proposero delle soluzioni che furono accolte dal governo che emanò il decreto 10 gennaio 1860, il quale mitigava

³⁹ Cfr. A. Borzacchiello, *La grande Riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, op. cit., p. 93

⁴⁰ *Ivi*, p. 94

⁴¹ M. Beltrani-Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia*, Tipografia G. Favale e comp., Torino, 1847, p. 449, cit. in A. Borzacchiello, *La grande Riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, op. cit., p. 94

la rigidità della segregazione continua. Il decreto abolì anche la pena di morte, stabilendo le pene comuni come ergastolo, case di forza, carcere, esilio e multa.

Intanto nel Regno di Sardegna, Vittorio Emanuele I, abolendo ogni traccia di dominazione francese, ritornò agli antichi ordinamenti ripristinando pratiche punitive crudeli come il taglio della mano, le tenaglie roventi e la ruota. Nel 1817 furono emanate le regie patenti che distinsero le carceri in 7 classi in base al numero dei soldati di giustizia che vi prestavano servizio. Una circolare del 1823 impose ai Prefetti di visitare le carceri delle proprie province e di redigere un rapporto. Queste rappresentano i pochi interventi che aprirono la strada a futuri interventi più incisivi. Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), i primi atti di riforma videro l'abolizione delle pratiche punitive crudeli e la confisca dei beni a favore dello Stato che presero forma con il Codice penale del 1839, il quale stabiliva una gradazione della pena. Vennero stanziati anche 2 milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali che videro la creazione e il riadattamento degli stabilimenti esistenti secondo il modello auburniano, in attesa di una scelta definitiva del sistema.

La riforma fu un vero fallimento dovuto sia a coloro che avrebbero voluto continuare con gli abusi nelle carceri pensando all'impossibilità di miglioramento dei rei, sia ai costi elevati necessari per attuare gli interventi richiesti. Il trattato che analizzava le condizioni delle carceri sarde fu redatto nel 1840 dal conte di Roreto Carlo Ilario Petitti il quale scriveva a tal proposito: «Come far sì che restino liberi dagli insetti divoratori e dai miasmi deleteri, che così facilmente pullulano e svolgono là dove trovansi di continuo riuniti molti uomini sudici e miseri? [...] Queste cause insalubri non possono che tornare perniciosissime ai detenuti e, mentre riescono per essi un aggravio di pena non meritata né legale, giunte alle

nostre cause derivanti dall'ozio, dal mal costume e dalle sensazioni morali rattristanti, possono considerarsi qual permanente motivo dell'aumento di moralità, che vi osserva»⁴². L'aspetto più preoccupante delle carceri sarde riguardava i guardiani, che dovevano essere persone minacciose, poco caritatevoli e non inclini a compassioni, educate alla durezza e al rigore⁴³.

Tra il 1842 e il 1848 Carlo Alberto si limitò a emanare provvedimenti destinati a singoli stabilimenti carcerari. Dovremmo aspettare la ripresa al trono di Vittorio Emanuele II, dopo i moti del '48, per avere un unico regolamento generale per le carceri, azzerando così le disparità di trattamento tra le diverse carceri del Regno. Il regolamento venne pubblicato il 1° gennaio 1850 e, l'anno successivo, venne costituito un Consiglio Generale incaricato di visitare le carceri del Regno per rilevare problemi e per proporre soluzioni. L'anno successivo il Consiglio presentò la relazione in cui emergeva una grave situazione di immoralità delle carceri dovuta agli abusi dei guardiani. Altri punti della relazione vertevano sulle condizioni igieniche, il lavoro dei detenuti, l'istruzione, la religione e la separazione tra giudicabili e condannati⁴⁴. Fin dall'inizio della salita al trono di Carlo Alberto si pose l'accento sulla scelta del sistema penitenziario. A porre tale accento fu Camillo Benso Conte di Cavour, il quale ricordò la lotta tra i sostenitori del modello filadelfiano e dell'auburniano e della Commissione incaricata che si pronunciava per il sistema misto. Dopo la sperimentazione del sistema auburniano lasciata incompiuta da Vittorio Emanuele II, Camillo Benso, divenuto nel 1852 Presidente

⁴² I. C. Petitti di Roreto, *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi per migliorarla*, Pomba, Torino, 1840, pp. 330-331, cit. in A. Borzacchiello, *La grande Riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, op. cit., pp. 97

⁴³ *Ivi*, p. 333

⁴⁴ Cfr. A. Borzacchiello, *La grande Riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, op. cit., pp. 97-99

del Consiglio dei ministri del Regno di Sardegna Vittorio Emanuele II di Savoia, sollevò la questione sulla scelta del sistema penitenziario, sollecitando il ministro a non procedere sulla costruzione di carceri che sarebbero potute risultare inefficienti. La questione rimase in sospeso fino al 1857 quando, l'allora ministro dell'Interno Rattazzi, presentò un progetto di legge sulle carceri della Sardegna e del Piemonte, giudicando quest'ultimo migliore perché utilizzava il sistema a segregazione continua, ritenuto superiore poiché impediva così la corruzione che si sarebbe andata a creare tra i detenuti. Presentato al Parlamento, il progetto di legge subì molte critiche da parte dei deputati che ritenevano l'isolamento continuo inumano e ingiusto sia per i condannati sia per gli inquisiti, non ancora riconosciuti consapevoli, proponendo un radicale cambiamento del Codice di procedura penale del 1854 che dava troppo potere all'arbitrio dei giudici che potevano prolungare la detenzione preventiva per mesi. I sostenitori ebbero la meglio sugli oppositori e la legge fu approvata. Nel 1859, dopo l'annessione della Lombardia, e in previsione di future incorporazioni temporali, fu approvata una revisione generale dei codici del Regno, grazie alla promulgazione del Codice penale comune, il Codice di procedura penale e il Codice di procedura civile⁴⁵.

2.2 Il carcere in Italia dopo l'Unità e la scelta dei sistemi penitenziari

⁴⁵ *Ivi*, pp. 99-101

Il Codice penale Sardo del 1859 entrò in vigore dal primo maggio 1861 in tutte le province italiane, ad eccezione della Toscana, nel quale rimarrà in vigore il Codice penale del 1853 fino all'annessione avvenuta nel 1866⁴⁶.

Dopo l'Unità d'Italia, l'aumento della popolazione e l'incremento della popolazione fecero riemergere il problema del sovraffollamento delle carceri dovuto all'inadeguatezza strutturale derivata anche dal sistema penitenziario adottato. Ancora una volta venne messo in discussione il sistema penitenziario attuale. Concretamente il problema della scelta del sistema penitenziario fu affrontato per la prima volta in modo ufficiale nel 1861 con la presentazione del progetto per costruire un carcere cellulare a sistema auburniano nella città di Cagliari, accettato alla Camera ma bocciato dal Senato⁴⁷. Venne così istituita nel 1862 una Commissione per lo studio approfondito della materia. La Commissione, esaminando i penitenziari anglosassoni, ammoniva il sistema comune e auburniano, tessendo le lodi del sistema filadelfiano, ritenuto adatto poiché non solo rendeva la pena più dura e giusta, ma costringeva il detenuto all'ordine e alla regolarità, oltre ad avere momenti di pura riflessione con se stessi⁴⁸.

«La Commissione votò all'unanimità [...], il modello filadelfiano come base della riforma carceraria, indicato come strumento uniforme di quattro pene distinte: carcere, relegazione, reclusione, e lavori forzati. Nonostante il giudizio positivo espresso sul sistema filadelfiano, la Commissione formulò diverse eccezioni per l'adozione di esso nella rigida versione americana, proponendo che ad alcune categorie di detenuti non venisse applicata la segregazione continua [...]. Un altro

⁴⁶ *Ibidem*

⁴⁷ *Ivi*, p. 102

⁴⁸ *Ivi*, p. 103

limite fu posto alla durata della segregazione cellulare che non sarebbe dovuta essere superiore ai quattordici anni, mentre il rimanente della pena perpetua andava scontata in stabilimenti penali, a lavoro comune con obbligo del silenzio e a segregazione notturna»⁴⁹. Nel 1863 il ministro dell'Interno Peruzzi, in attesa che venisse varata la riforma generale delle carceri, propose l'estensione su tutto il Regno d'Italia della legge del 1857 emanata dagli Stati Sardi, con cui era stato adottato il sistema cellulare.

Il Regno d'Italia, pur tra polemiche e perplessità, emanava la legge n. 1653 del 28 gennaio 1864 con cui veniva adottato il sistema penitenziario a segregazione perpetua. La segregazione cellulare però non fu la risposta esatta né al sovraffollamento delle carceri né al recupero morale del condannato, procurando anche danni psicofisici ai detenuti a causa del regime comportamentale troppo rigido. Al riguardo Luigi Manzella scrive: «Un tal regime sembrò molto duro e di fermo produsse in alcuni individui gravi perturbazioni cerebrali ed altri sospinse al suicidio; ma il maggior numero eludevano il rigore della disciplina e la vigilanza de' custodi col linguaggio nimico e riuscivano perfino a concertar evasioni e novelli delitti»⁵⁰.

Nel 1884, a venti anni dall'entrata in vigore della legge che stabiliva l'adozione del sistema cellulare e la costruzione di un carcere costruito secondo questo modello, la normativa era rimasta sostanzialmente inapplicata.

Il 5 giugno 1884 l'onorevole De Renzis, presentando alla Camera dei deputati la relazione sul bilancio del Ministero dell'Interno, rilevava che la riforma era risultata

⁴⁹ *Ibidem*

⁵⁰ L. Manzella, *Prefazione alla relazione dell'ispettore generale delle prigioni sulla costruzione, ventilazione ed i dettagli del carcere di Pentoville, 1844*, cit. in A. Borzacchiello, *La grande Riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, op. cit., p. 105

inefficace. A testimonianza De Renzis scriveva: «Siamo ben lontani dai sistemi di Auburn, o da quelli misti più tardi venuti in fiore. Siamo qui agli antipodi di ogni altro metodo di espiazione di pena voluto dalle moderne teorie, dalle più recenti aspirazioni della scienza»⁵¹. Il Congresso Penitenziario Internazionale di Roma del 1885 affrontò, tra gli altri temi, anche il problema della scelta del sistema penitenziario. Tra i sostenitori dell'isolamento e della vita in comune, alla fine prevalse la posizione del sistema misto o irlandese. Il deputato ed ex ministro Pasquale Stanislao Mancini così sintetizzava la posizione italiana nel 1861: «a quell'epoca la polemica era ardente tra le due scuole che lottavano per l'accettazione di uno dei due regimi, l'isolamento assoluto (Filadelfiano) e il lavoro in comune con l'isolamento notturno (sistema Auburniano). Io misi a confronto i pregi dei due sistemi, ma prevedendo in certo modo l'avvenire degli studi penitenziari mi dichiarai precursore di un sistema misto risultante da una combinazione tra gli elementi dei due sistemi. Ora questo sistema misto, più tardi detto irlandese, e la ricerca della migliore combinazione tra questi elementi, sembrano oggidi esser divenuti l'ultima parola e il programma della scienza al suo stato attuale, malgrado sieno scorsi meglio che 40 anni»⁵².

Nel 1889 venne emanato il Codice penale Zanardelli, entrato in vigore il 1° gennaio 1890, che sostituì il Codice penale Sardo emanato nel 1859 ed esteso a tutte le provincie italiane, ad eccezione della Toscana, dopo l'Unità, rimanendo in vigore fino 1930. Zanardelli riteneva che la legge penale non dovesse mai dimenticare i diritti dell'uomo e del cittadino e che non dovesse guardare al delinquente come a

⁵¹ «Rivista penale», vol. XXI, 1885, pp. 122-123, cit. in A. Borzacchiello, *La grande Riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, op. cit., p. 106

⁵² «Rivista di discipline carcerarie», vol. XVI, 1886, p. 97, cit. in A. Borzacchiello, *La grande Riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, op. cit., pp. 106-107

un essere necessariamente irrecuperabile: non occorre solo intimidire e reprimere, ma anche correggere ed educare. Introdusse così la libertà condizionale, il principio rieducativo della pena ed aumentava la discrezionalità del giudice al fine di adeguare la pena alla effettiva colpevolezza del reo. Il codice prevedeva anche l'abolizione della pena di morte e consentiva una limitata libertà di sciopero. Al 1889 risale anche il primo finanziamento per l'edilizia penitenziaria (legge n. 6165 del 14 luglio). Gli istituti realizzati in questo periodo si ispirano al modello indicato da Crispi. Ciò ha portato alla formazione di una nuova tipologia caratterizzata dal sistema cellulare secondo precise dimensioni fissate dal Consiglio Superiore della Sanità. Solo qualche tempo dopo, con la riforma del 1932 ed a seguito delle vivaci campagne avviate sin dal 1921 da Ferri e Saporito contro la segregazione cellulare, sarà introdotto il sistema dei "camerotti", che consentirà la convivenza da tre a sette detenuti in unità di dimensioni più ampie⁵³.

La legge del 1889 sull'edilizia penitenziaria, unitamente al Codice penale Zanardelli, costituiscono il presupposto per il Regolamento Generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari, approvato con Regio Decreto il 1° febbraio 1891, n. 260. Questo Regolamento, che si presenta come un modello sia rispetto alle leggi penali del tempo che ai più progrediti principi relativi alla detenzione, non consente neanche la sperimentazione dei criteri di esecuzione delle pene a causa dello stato di degradazione in cui versavano gli stabilimenti carcerari⁵⁴. Presupposto essenziale per l'applicazione del Regolamento del 1891 era l'attuazione della legge del 1889 sull'edilizia penitenziaria che prevedeva lo

⁵³ Cfr. Archivio di Stato, *Il carcere e la pena*, in «Ristretti Orizzonti», op. cit., p. 8

⁵⁴Fonte:

<http://guidagenerale.maas.ccr.it/%28S%28gn54yo45of2eks453au0tz45%29%29/document.aspx?uri=hap:localhost/repertori/R087450> (consultato il 13/02/15, alle ore 15.13)

stanziamento di 15 milioni, supponendo un periodo di realizzazione pari a 12 anni. A causa delle sostanziali riduzioni di spesa e dalla sospensione totale dei fondi stanziati per l'edilizia penitenziaria, la legge non entrò mai in vigore con il risultato che in Italia continuarono così a mancare gli stabilimenti necessari per far scontare le pene secondo la normativa dettata dal codice penale e dal regolamento carcerario⁵⁵.

Il regolamento del 1891 prevedeva un sistema molto ricco e articolato di norme sull'ordinamento del personale dirigenziale e sul corpo degli agenti di custodia che cominciarono a costituire un corpo militare soggetto a gerarchia e disciplina militare rigidissima. Esisteva anche una rigidissima subordinazione tra i direttori degli stabilimenti e la Direzione generale a cui dovevano far capo, i quali scoraggiavano qualsiasi iniziativa autonoma dei direttori, aumentando così la responsabilità delle autorità locali⁵⁶.

Nel periodo "giolittiano" il Regolamento del 1891 subì alcune importanti modifiche tendenti a mitigare le condizioni disumane dei detenuti abolendo l'uso della catena al piede, la camicia di forza, la cella oscura e i ferri. A muovere queste modifiche non era tanto la volontà di umanizzazione di queste pratiche, quanto piuttosto il loro fallimentare scopo di deterrenza.

Nel periodo che intercorre tra le prime riforme giolittiane e la conclusione della Prima Guerra Mondiale, le strutture legislative delle istituzioni penitenziarie non subirono sensibili cambiamenti, tranne il Regio Decreto 24 marzo 1907, n. 150, il quale, però, non apportò modifiche degne di nota rispetto alla disciplina del 1891.

⁵⁵ Archivio di Stato, *Il carcere e la pena*, in «Ristretti Orizzonti», op. cit., p. 8

⁵⁶ Cfr. G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in «Storia d'Italia», Vol. 2, Einaudi, 1973, pp. 1921-1933

«Questo regio decreto si occupava di regolare il livello di preparazione degli agenti — che rimase comunque basso — e le loro condizioni di lavoro all'interno del carcere; tuttavia la nuova disciplina, per quanto migliorativa, non risolse il problema del clima di ostilità tra la categoria dei sorveglianti e quella dei sorvegliati. L'immobilità legislativa si riflesse sicuramente anche sul rapporto tra penitenziario e società civile; infatti il numero di reclusi rimase pressoché invariato e per lo più composto da contadini o persone comunque appartenenti ai ceti meno abbienti. Le frequenti interrogazioni parlamentari si risolsero sempre in un nulla di fatto: come spesso era successo nella storia del diritto penitenziario, il governo si impegnava a dare inizio a delle riforme che, per mancanza di effettiva volontà politica o per scarsità di fondi, finivano sempre per rimanere inattuati»⁵⁷.

Nel 1922, con il Regio Decreto 31 dicembre n. 1719, la Direzione Generale delle carceri e dei riformatori venne trasferita dal Ministero dell'Interno a quello della Giustizia, affidando così l'esecuzione della pena al medesimo organo che emanava la sentenza. «L'eterogeneità della composizione del governo e la presenza di personalità di alta levatura intellettuale e politica dovrebbe indurre a pensare che la decisione di questo trasferimento non fosse il segno di un occulto progetto reazionario, ma il primo tentativo di riformare il sistema penitenziario, obiettivo tanto caro a Mussolini»⁵⁸.

Con l'avvento del fascismo il concetto di “responsabilità individuale” preclude ogni minimo accenno di “giustizia sociale”. Al delinquente, infatti, oltre ad essere considerato un “peccatore criminalizzato”, viene attribuita una volontà di

⁵⁷ L. Pace, S. Santucci, G. Serges (a cura di), *Momenti di storia della giustizia. Materiali di un seminario*, Aracne, Roma, 2011, p. 20

⁵⁸ *Ibidem*

trasgressione sciolta da qualsiasi responsabilità sociale e istituzionale. La pena diventa lo strumento principe di espiazione e di rimorso, distinguendo tra delinquenti imputabili, cui sarà destinato un regime carcerario rigido dedito ai lavori forzati e un lavoro più flessibile e differenziato per i delinquenti non-imputabili. Si va così improntando un sistema legislativo che poggia sul principio della difesa sociale che risulta assolutizzato, facendo perdere la funzione utilitaristica alla pena. «La pena si “addolcisce” ancora di più: è l'identità del trasgressore che occorre rimodellare, è la volontà del criminale, la sua “anima asociale”, che va assoggettata alla norma assoluta dello stato etico e collettivo»⁵⁹.

Nel 1931, con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787, venne approvato dal guardasigilli Alfredo Rocco il nuovo “Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena”, fedele risultato dell'ideologia fascista nel settore penitenziario, che rimarrà in vigore fino al 1975. Il “Codice Rocco” illustrava il nuovo sistema penitenziario dualistico basato sulle “ricompense” e sulle “punizioni”, cassando in poche righe tutta la tradizione illuministica, protestate e progressista sul tema dell'abolizione della segregazione cellulare poiché “serve a rafforzare ed eccitare le tendenze antisociali del condannato”, ma esalta il lavoro carcerario come strumento rieducativo per eccellenza⁶⁰.

Nonostante la nuova pedagogia repressiva, gli stabilimenti penitenziari non accennano a svuotarsi, anzi, tra il 1929 e il 1933 le carceri italiane passano da 34592 detenuti a 35472⁶¹.

⁵⁹ E. Gallo, V. Ruggiero, *Il carcere in Europa. Trattamento e risocializzazione, recupero e annientamento, modelli pedagogici e architettonici della “galera europea”*, op. cit., p. 103

⁶⁰ Cfr. E. Loi, N. Mazzacupa, *Il sistema disciplinare del nuovo ordinamento penitenziario*, in F. Bricola (a cura di), *Il carcere Riformato*, Il Mulino, Bologna, 1977, pp. 67-69

⁶¹ Cfr. Gallo, V. Ruggiero, *Il carcere in Europa. Trattamento e risocializzazione, recupero e annientamento, modelli pedagogici e architettonici della “galera europea”*, op. cit., p. 100

All'indomani della liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo, si aprirono le porte del carcere. La situazione di degrado che emerse fu immediatamente evidente. I problemi da risolvere erano gravi e riguardavano i diritti più elementari della dignità delle persone recluse, le condizioni di lavoro del personale di custodia e la decadenza delle strutture. Le condizioni disagiate cui versava il sistema carcerario italiano, portarono alla rivolta di alcune carceri come il Regina Coeli di Roma, il San Vittore di Milano e le Nuove di Torino. Nel '45 Palmiro Togliatti, per mettere fine alle continue rivolte dei detenuti, emanò la circolare del 14 agosto 1945 le cui finalità ricadevano sul mantenimento dell'ordine e della disciplina. Sul piano dei provvedimenti legislativi relativi all'assetto del personale di custodia fu emanato il decreto legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 che apportò alcune modifiche al Corpo degli agenti di custodia inquadrandolo nelle Forze Armate dello Stato, sottoponendo il personale di custodia alla giurisdizione militare.

Represe le rivolte attraverso la forza, fu istituita una Commissione ministeriale di studio che avrebbe dovuto elaborare un progetto di riforma del Regolamento Rocco del 1931. Il risultato dei lavori fu la formulazione di uno schema di un nuovo Regolamento carcerario che ricalcava fedelmente l'impostazione di quello fascista, eliminandone solo le disposizioni più autoritarie ed afflittive.

Il dopoguerra si è caratterizzato, in definitiva, per una mancata soluzione dei problemi penitenziari e i governi che si sono succeduti hanno segnato il passo rispetto alla questione carceraria⁶².

Nel 1950 la Commissione Parlamentare di indagine sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari, presieduta dal senatore Giovanni Persico, presentò una

⁶² A. Borzacchiello, *La grande Riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, op. cit., pp. 143-146

lunga relazione in cui furono affrontati tutti i problemi dell'istituzione carceraria e prospettate soluzioni per la riforma. Le proposte che vennero avanzate erano però marginali in quanto lasciavano intatte le strutture portanti e continuando a isolare il carcere dalla società civile⁶³.

Il Regolamento Rocco fu modificato da circolari che introdussero riforme sperimentali. Nel 1951 il guardasigilli Zoli sollevava ufficialmente il problema della riforma, rilevando che l'ordinamento del 1931 conteneva disposizioni non più rispondenti alle moderne esigenze penitenziarie. Le proposte avanzate dalla commissione parlamentare contribuirono a un'impostazione più liberale delle norme che regolavano la vita dei condannati e riguardarono l'introduzione della musica tra i mezzi rieducativi, la possibilità di leggere e scrivere, l'abolizione del taglio obbligatorio dei capelli e dell'uniforme, la facoltà di chiedere e acquistare libri fu stabilito che i condannati venissero chiamati per nome e non più per numero di matricola. Queste riforme costituiscono la prima svolta innovativa del dopoguerra, ma già tre anni dopo si registrò un brusco arresto quando, nel 1954, il guardasigilli De Pietro emanò la circolare n. 314 la quale prendeva atto della mancata normalizzazione che doveva verificarsi dopo la guerra e ribadiva che il fine della pena doveva essere esclusivamente quello di custodire. Dopo gli esiti infruttuosi del progetto preparato dalla commissione ministeriale del 1948, nel 1960 venne presentato dal guardasigilli Guido Gonnella, un primo disegno di legge sull'ordinamento penitenziario e costituirà la base di tutte le successive elaborazioni.

⁶³ Cfr. G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, op. cit., p. 1989

Dovremmo aspettare il 1975 per avere il primo risultato legislativo delle attività parlamentari sull'ordinamento carcerario con la legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà" con cui venne varata la nuova riforma organica degli istituti di diritto penitenziario, la quale sostituisce definitivamente il Regolamento carcerario fascista del 1931, dando seguito così alle indicazioni contenute nell'articolo 27 della Costituzione⁶⁴: umanizzazione della pena e recupero sociale del condannato⁶⁵.

Principio basilare di questa concezione è che la pena possa e debba essere tendenzialmente rieducativa, finalizzata al reinserimento sociale del detenuto, dovuta soprattutto all'aumento del tasso di recidiva che rendeva inadeguato il sistema normativo vigente in quegli anni. L'innovazione di questa legge sta nell'aver dato avvio ad un processo di apertura degli istituti penitenziari verso la società attraverso il coinvolgimento di persone terze, come enti locali, servizi socio-sanitari, associazioni private e singoli cittadini⁶⁶. La legge prevedeva anche l'inserimento di personale sanitario specializzato, come ostetriche, ginecologi, pediatri, infermieri, ecc...

L'attuazione di tutti i punti della legge non è stata, ovviamente, immediata. Molti anni sono dovuti passare prima che si desse realmente avvio alla riforma nei vari apparati delle istituzioni carcerarie, a partire dagli edifici, fino al personale

⁶⁴ Articolo 27: "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte."

⁶⁵ A. Borzacchiello, *La grande Riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, op. cit., p. 146

⁶⁶ Cfr. C. Cattarin, *Maternità in carcere. Aspetti legislativi, psicologici e statistici*, Domeneghini editore, Padova, 2012, p. 73

qualificato⁶⁷. La legge si componeva di 91 articoli suddivisi in due parti: la prima riguardava il trattamento penitenziario (artt. 1-58); il secondo riguardante l'organizzazione penitenziaria (artt. 59-91). All'interno possiamo individuare tre fili conduttori che rivelano l'intento di adeguare la normativa carceraria ai principi costituzionali, come, ad esempio, l'art. 27:

- La qualificazione del trattamento
- La previsione alle misure alternative della detenzione
- La giurisdizionalizzazione⁶⁸.

Per quanto riguarda il primo punto, già dal primo articolo della parte “Trattamento e rieducazione”, notiamo l'intento scritto in precedenza. L'articolo statuisce così: «Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona». Non possono essere forme di mortificazione della dignità umana, non sono quindi ammesse forme di tortura. La rieducazione del reo avveniva sulla base del cosiddetto “sinallagma rieducativo”⁶⁹, ovvero il detenuto, impegnandosi a partecipare in prima persona all'opera di rieducazione che avrebbe consentito il suo reinserimento nella società attraverso l'utilizzo di attività (culturali, ricreative e sportive), l'istruzione, il lavoro e soprattutto le misure alternative alla detenzione, avrebbe espiato una parte della pena ancora da scontare nei confronti dello Stato, il quale rinunciava a questa parte della pena. «Bisogna, però, distinguere il mero trattamento rieducativo, dal trattamento penitenziario di

⁶⁷ Cfr. M. Gozzini, *L'ordinamento penitenziario dopo la legge 663/1986. Problemi ancora aperti*, in A. Lovati (a cura di), *Carcere e territorio. I nuovi rapporti promossi dalla legge Gozzini e un'analisi del trattamento dei tossicodipendenti sottoposti a controllo penale*, Franco Angeli, Milano, 1988, pp. 27-44

⁶⁸ Cfr. F. Goggi, *Elementi caratterizzanti del nuovo ordinamento penitenziario*, in «Giustizia Penitenziaria», I, 1976, p. 118

⁶⁹ Cfr. P. Comucci, *Lo sviluppo delle politiche penitenziarie dall'ordinamento del 1975 ai provvedimenti per la lotta alla criminalità organizzata*, in A. Presutti (a cura di), *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie*, Cortina Raffaello, Milano, 1994, p. 5

cui si parla nella legge. Il trattamento penitenziario comprende quel complesso di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà per l'esecuzione di una sanzione penale, mentre il trattamento rieducativo è solo la parte del tutto, costituito da quello penitenziario»⁷⁰.

Il secondo punto tratta delle misure alternative alla detenzione, in particolare, gli istituti di affidamento in prova e di semilibertà, con «lo scopo di eliminare o quantomeno, limitare la distanza tra carcere e società libera, dando al condannato la possibilità di incidere sulla durata della pena attraverso il proprio trattamento»⁷¹.

Il terzo punto si occupa della giurisdizionalizzazione dell'esecuzione della pena, ovvero il passaggio di gestione delle questioni che concernano l'esecuzione della pena, dal Ministro della Giustizia al PM e al Magistrato di Sorveglianza, favorire l'introduzione di un sistema in cui la decisione su specifiche questioni inerenti al soggetto dovessero attenere al giudice. Infatti prima della riforma la competenza spettava al Ministro di Giustizia, secondo il Regio Decreto 28 maggio 1931 n. 602, articolo 43⁷².

«Il rovescio della medaglia è, che, se da un lato queste misure alternative, contribuiscono ad evitare al reo gli effetti de-socializzanti del carcere, dall'altro però, vengono contestati il permanere delle misure di sicurezza detentive, il mancato studio della personalità dell'imputato per scegliere fin da subito la sanzione e il trattamento più opportuni anziché attendere la sentenza definitiva, l'aver promosso la rieducazione del condannato senza chiarire in alcun modo su

⁷⁰ M. Canepa, S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 111

⁷¹ C. Cattarin, *Maternità in carcere. Aspetti legislativi, psicologici e statistici*, op. cit., p. 75

⁷² Cfr. E. Somma, *La Giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale e processo di sorveglianza*, in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Atti del convegno di Lecce, Giuffrè, Milano, 1977, p. 159,

quali modelli attingere per “rieducare” il reo ed infine, un’organizzazione estremamente burocratizzata degli organismi assistenziali che se ne occupano»⁷³.

Dopo la riforma del 1975 si susseguirono una serie di modifiche di tale riforma, ma la più importante fu la legge 10 ottobre 1986, n. 663 “Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà” che va sotto il nome di “legge Gozzini”, avente il compito di correggere le incompetenze della riforma ’75, favorendo l’ingresso negli istituti di pena e permettendo la creazione di nuove relazioni sul territorio con le realtà sociali ed enti locali. La legge prevedeva l’utilizzo di misure alternative al carcere e permessi premio ai detenuti che avessero mantenuto una buona condotta in carcere. Dopo altri interventi nella normativa riguardante l’ordinamento carcerario, nel 2000 viene emanato un nuovo decreto dal Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230: “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà”. La normativa consta di 136 articoli e contribuisce a rendere le carceri più vivibili, ampliando i margini di libertà personale come il ricevere la posta via fax, la possibilità di accendere o spegnere la luce della propria cella, la possibilità di frequentare le scuole superiori e di iscriversi alle università...

2.3 La popolazione carceraria straniera

“Quanto gli stranieri incidono sulla criminalità? E i reati che commettono sono di particolare allarme sociale?”. Queste sono alcune delle domande presenti nel XXIII

⁷³ C. Cattarin, *Maternità in carcere. Aspetti legislativi, psicologici e statistici*, op. cit., p. 76

Rapporto Immigrazione 2013⁷⁴ per quanto riguarda l'incidenza degli stranieri sul totale dei detenuti presenti sul territorio italiano. Come ben affermato nel rapporto, è questo uno degli aspetti più spinosi dell'immigrazione e certamente quello che si presta a maggiore strumentalizzazione sia politica, ma soprattutto mediatica⁷⁵. Per capire il fenomeno della criminalità è opportuno analizzare in tutte le sue sfaccettature il fenomeno della migrazione.

All'inizio del 2013 risiedevano in Italia 59.685.227 persone, di cui 4.387.721 (7,4%) di cittadinanza straniera. La popolazione straniera residente è aumentata di oltre 334 mila unità (+8,2% rispetto all'anno precedente). Quest'aumento è causato principalmente dalla crescita della natalità determinate dalle donne straniere, creando così una notevole crescita sul totale dei nati in Italia. Si conta infatti che le donne costituiscono il 53% degli oltre 4 milioni e 300 mila stranieri residenti in Italia. La principale collettività immigrata presente sul territorio italiano è quella romena (21,2%), seguita dalla collettività albanese (10.6%), marocchina (9.9%), cinese (4.6%), ucraina (4.4%), filippina (2.9%), moldava (2.9%), indiana (2.6%), polacca (2.4%) e tunisina (2.3%). La distribuzione regionale conferma un dato ormai storico, che vede il 61,8% degli immigrati nel Nord, il 24,2% nel Centro e il 14% nel Sud e nelle Isole, incoronando la Lombardia come la regione con la maggior presenza di stranieri (23.4%)⁷⁶.

Un problema fondamentale che le famiglie di migranti incontrano una volta arrivate in Italia è sicuramente la ricerca di un lavoro che possa dare stabilità alla famiglia. Essi, infatti, si trovano a fronteggiare la crisi economica che sta attraversando il

⁷⁴ Caritas e Migrantes, *Tra crisi e diritti umani*, in «XXIII Rapporto Immigrazione 2013», 2013.

⁷⁵ *Ivi*, pp. 22

⁷⁶ *Ivi*, pp. 10-12

nostro paese in posizione di evidente svantaggio. Il reddito mediano delle famiglie immigrate è solo il 56% di quello degli italiani. In un simile scenario non possono che destare preoccupazione gli ultimi esiti delle questioni legate al mondo del lavoro. La disoccupazione colpisce il genitore/capofamiglia delle famiglie di migranti, a differenza degli italiani, dove il fenomeno colpisce maggiormente le classi più giovani, causando un altro problema: la deprivazione materiale. Più di un terzo dei nuclei composti da sole persone straniere è interessato da fenomeni di deprivazione, soprattutto quella legata ai profili abitativi. Il settore lavorativo che maggior interessa la popolazione migrante è legata ai servizi alla persona che è in continua crescita⁷⁷. Un altro importante problema è l'acquisizione della cittadinanza legata ancora al principio dello *ius sanguinis*, superata ormai da molti paesi di immigrazioni, ovvero grazie alla discendenza. Sarebbe opportuno, invece, ampliare i casi di acquisizione della cittadinanza *iure soli* (diritto di suolo), acquisibile soltanto, per i nati in Italia dopo la maggiore età (18 anni), altrimenti dopo 10 anni di residenza, un periodo eccessivamente lungo che in molti casi scoraggia lo straniero dall'intraprendere questa strada precludendogli la possibilità di godere di quei diritti spesso necessari per un corretto e definitivo inserimento⁷⁸. Il fenomeno dell'immigrazione appena descritto ci apre le porte al problema della criminalità straniera. Negli ultimi anni, infatti, si è registrato un forte incremento della popolazione detenuta in Italia, e a farne le spese sono spesso i soggetti deboli, ovvero coloro che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso ai diritti e alle certezze; tra questi entrano a pieno titolo gli stranieri⁷⁹. All'interno del rapporto, si

⁷⁷ Ivi, pp.13-14

⁷⁸ Ivi, pp. 16-17

⁷⁹ Cfr. G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre. Due ricerche sul carcere in Italia*, op. cit., pp. 53-54

evinces chiaramente che il fenomeno della devianza assunta fra i cittadini stranieri, negli ultimi 10 anni, ha subito meno variazioni rispetto a quella assunta dai cittadini italiani. I reati commessi dagli stranieri sono per lo più finalizzati a procurare un vantaggio economico immediato, legato maggiormente alla sfera della criminalità diffusa, quella che si sviluppa in strada, nei luoghi pubblici o all'aperto, e quindi anche più visibile. Gli stranieri sono anche sottoposti ad un maggiore controllo delle forze dell'ordine, e ciò porta ad una loro significativa incidenza fra le persone denunciate/detenute, registrando tuttavia una tendenza all'incremento tutto sommato contenuto che si è registrato sia fra le denunce ascritte agli stranieri (276.640 nel 2011) che al numero dei detenuti (23.000) soprattutto se paragonati all'incremento della popolazione residente. Quanto ai titoli di reato tra la popolazione carceraria straniera, prevalgono i reati per droga (26.6%) e contro il patrimonio (25,1%); seguono poi i reati contro la persona e quelli contro la pubblica amministrazione. Fra la popolazione carceraria straniera, maggiormente concentrata in Lombardia, Lazio, Piemonte e Toscana (in cui vi è, invece, la maggior presenza di stranieri detenuti in regime di semi-libertà), si rileva come le nazionalità più rappresentate siano la marocchina (18,9%), la romena (16%), l'albanese (12,4%) e la tunisina (12,2%). La romena prevale anche fra le detenute, seguita dalla nigeriana⁸⁰.

2.4 Detenzione femminile

⁸⁰ Ivi, pp. 22-23

«La criminalità, e così il carcere, sono domini maschili ma mai esaminati come tali⁸¹».

La storia della delinquenza femminile s'intreccia con le vicende relative al ruolo sociale assunto dalle donne nei vari periodi storici e di come esse hanno vissuto tale ruolo, rispecchiando la visione maschile di come avrebbe dovuto essere trattata la donna deviante per poter essere riportata a seguire le regole proprie del suo "stato di natura". Governi e regimi sono stati composti sempre prevalentemente da uomini e di conseguenza le leggi emanate sono state l'espressione della visione maschile del mondo⁸².

Tra Seicento e Settecento si svilupparono varie strutture di internamento quali "alberghi dei poveri" e "case di correzione" per affrontare i problemi della cosiddetta povertà "pericolosa". «E' sempre esistita quindi, all'interno dei vari stati in cui era divisa la penisola italiana, nel periodo in cui l'ideologia penitenziaria stava ancora sviluppandosi, una distanza "teorica" tra internamento "correttivo" ed internamento carcerario⁸³». La figura sociale dei poveri, dei vagabondi, diventa oggetto di interventi di polizia basati sul loro internamento in ospedali, "alberghi" e case di lavoro, per fronteggiare quello che veniva considerato una fonte di turbamento della tranquillità e della quiete pubblica.

All'interno di queste strutture troviamo una grande varietà dei soggetti presenti; oltre ai vagabondi vi si trovano le zitelle, le prostitute, uomini e donne vecchie

⁸¹ Campelli, F. Faccioli, V. Giordano, T. Pitch. *Donne e carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1992 in A. Salvati, *La detenzione femminile*, «Amministrazione il cammino», 26/06/2010, p.1

⁸² A. Salvati, *La detenzione femminile*, in «Amministrazione il cammino», op. cit., p. 2

⁸³ *Ivi*, p.3

incapaci di provvedere al proprio sostentamento, ma anche orfani e adultere. «Possiamo quindi notare come le donne “problematiche” fossero una sottocategoria dei bisognosi di aiuto e/o correzione, una fascia di deboli tra i deboli, accomunate agli anziani ed ai ragazzi indipendentemente dalla loro età, poste ancora più ai margini se non provviste di marito; esse devono “redimersi” e devono stare sotto la tutela di qualcuno, vengono prese quindi sotto l’ala protettiva dell’autorità che si adopera per metterle in condizione di potersi sposare in modo tale che dalla reclusione passino direttamente alla supervisione di un nuovo tutore; cioè il marito»⁸⁴. La storia del carcere femminile è contrassegnata da una serie d’iniziative tese a risocializzare queste donne. Questa risocializzazione ruota attorno a due sfere della vita: quella sessuale e quella lavorativa; da un lato si cerca di riportare le donne a condurre una vita casta fino al matrimonio e in seguito fedele, dall’altro si fa loro apprendere lo svolgimento del lavoro domestico, fondamentale per il ruolo che esse dovranno ricoprire in famiglia, ma anche utile per poter svolgere le mansioni di domestica presso case altrui.

Sostanzialmente le donne vengono incarcerate soprattutto per atti lesivi di valori morali e per comportamenti considerati “troppo liberi”. Le detenute accusate di reati considerati gravi dalla coscienza collettiva sono una piccola parte e alla fine dell’800 esistevano in Italia le case penali femminili della Giudecca (Venezia), di Perugia e di Trani (Bari). Soltanto quest’ultima non era gestita da ordini religiosi; infatti la gestione degli istituti penitenziari e dei riformatori per fanciulle, era affidata a personale femminile religioso il cui fine educativo era quello di insegnare lavori domestici e lavori di cucito. A differenza degli istituti penali maschili, non

⁸⁴ *Ivi*, p.5

era previsto alcun tipo di istruzione né apprendimento di un lavoro. Tale differenza era da ricercarsi nella gestione degli istituti; infatti, mentre gli istituti femminili erano gestiti da religiose e da donne dell'alta borghesia mosse da un principio morale e sociale e quindi lasciati ad una piena autonomia dell'ordine religioso, gli istituti maschili erano governativi, quindi sottoposti a commissioni speciali di controllo⁸⁵.

Un'altra sostanziale differenza tra l'istituto maschile e quello femminile riguarda il concetto di pena. Nell'istituto femminile la detenzione era finalizzata ad una rieducazione della personalità deviante in quanto «storicamente, la donna deviante, che cioè contravveniva alle regole che la società (maschile) si era data, non è mai stata considerata, in ragione della sua inferiorità biologica e psichica, come portatrice cosciente di ribellione, ma o una “posseduta” (ad esempio strega) o una malata di mente (ad esempio isterica)»⁸⁶. La donna non va quindi punita, bensì rieducata al modello culturale dominante dell'epoca; ovvero il modello della sottomissione. I principi religiosi erano considerati dunque gli strumenti più adatti al pentimento delle detenute.

Questa condizione carceraria femminile rimase pressoché inalterata fino alla riforma del 1975, la quale apporta cambiamenti anche all'interno del carcere femminile: le suore vengono sostituite dalle vigilatrici dipendenti dello Stato cui viene affidata la funzione di sorvegliare e custodire, il trattamento e la rieducazione vengono affidati ad educatori, assistenti sociali, psicologi ed altri esperti in scienze psico-sociali che, comunque, sono spesso donne. Con la legge n.663 del 1986 (cosiddetta legge Gozzini) si introduce una maggiore apertura del carcere

⁸⁵ *Ivi*, pp. 7-8

⁸⁶ *Ivi*, p.9

all'esterno che dovrebbe coinvolgere, nel processo di trasformazione della pena, soggetti sociali esterni al carcere. Questa scelta legislativa è rimasta alla base dei provvedimenti emanati negli anni successivi fino al D.P.R. del 30 giugno 2000, n.230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", descritti nel capitolo precedente.

Nel corso nel Novecento la popolazione detenuta subisce dei cambiamenti; mentre prima i maggiori reati erano contro il patrimonio, contro lo Stato, l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico e diminuiscono quelli contro la famiglia e contro la morale, adesso troviamo reati connessi alla droga e commessi da donne giovani e straniere, di diversa composizione sociale e di diverso livello culturale, che modificano le modalità di articolazione del controllo e della risocializzazione⁸⁷.

Infatti, al 31 Dicembre 2013, tra i reati ascritti alla popolazione femminile detenuta, i più ricorrenti sono quelli legati alla violazione della legge contro il patrimonio (furto, rapina, danneggiamento, truffa), seguendo quelli contro gli stupefacenti, contro la persona (omicidi, lesioni, violenza sessuale, ecc...) e contro la pubblica amministrazione⁸⁸.

Detenuti presenti per tipologia di reato (*) Situazione al 31 Dicembre 2013			
Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Detenuti Italiani + Stranieri			
Associazione di stampo mafioso (416bis)	137	6.607	6.744
Legge droga	1.011	23.262	24.273
Legge armi	129	10.361	10.490

⁸⁷ Ivi, pp. 10-11

⁸⁸ Fonte: www.giustizia.it (consultato il 12/02/15, alle ore 9.30)

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

(**) Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'art. 14 del T. U. 286/98.

Ordine pubblico	102	3.064	3.166
Contro il patrimonio	1.249	32.716	33.965
Prostituzione	97	783	880
Contro la pubblica amministrazione	157	7.952	8.109
Incolunità pubblica	25	1.573	1.598
Fede pubblica	197	4.414	4.611
Moralità pubblica	4	176	180
Contro la famiglia	72	2.009	2.081
Contro la persona	790	23.107	23.897
Contro la personalità dello stato	12	118	130
Contro l'amministrazione della giustizia	306	6.522	6.828
Economia pubblica	14	655	669
Contravvenzioni	78	4.187	4.265
Legge stranieri (**)	60	1.114	1.174
Contro il sent.to e la pietà dei defunti	41	1.063	1.104
Altri reati	72	3.203	3.275
Detenuti Stranieri			
Associazione di stampo mafioso (416bis)	8	66	74
Legge droga	389	9.343	9.732
Legge armi	19	949	968
Ordine pubblico	56	862	918
Contro il patrimonio	480	9.272	9.752
Prostituzione	85	597	682
Contro la pubblica amministrazione	43	3.032	3.075
Incolunità pubblica	3	199	202
Fede pubblica	73	1.650	1.723
Moralità pubblica	-	51	51
Contro la famiglia	23	515	538
Contro la persona	302	7.073	7.375
Contro la personalità dello stato	1	31	32
Contro l'amministrazione della giustizia	89	1.023	1.112
Economia pubblica	-	22	22
Contravvenzioni	20	667	687
Legge stranieri (**)	54	1.018	1.072
Contro il sent.to e la pietà dei defunti	14	93	107
Altri reati	6	201	207

Come si evince dalla tabella sopra, per quanto riguarda le stesse tipologie di persone, la differenza tra uomini e donne è abissale. «La tipologia dei reati

commessi dalle donne segna chiaramente il percorso di marginalità che spesso le riporta in carcere per brevi periodi e ripetute permanenze»⁸⁹.

Uno dei problemi fondamentali del carcere italiano, infatti, è l'alto tasso sia di recidiva sia di sovraffollamento. Per comprendere meglio l'aumento dei detenuti che si è verificato negli ultimi quindici anni è necessario comprendere il processo di crescita della popolazione penitenziaria in relazione a due variabili: il numero dei reati denunciati alle forze di Polizia e il numero di condannati con precedenti penali. Ma mentre la prima variabile ci aiuta a capire quanto il ricorso al carcere sia o meno correlabile a un relativo aumento della criminalità; le variazioni percentuali di condannati recidivi stabiliscono il livello di efficacia raggiunto dalle politiche repressive⁹⁰. È stato dimostrato che l'attuazione di politiche repressive si verificano a causa di un sentimento di insicurezza sociale che caratterizza l'attuale fase storica e ciò avviene, soprattutto, nei paesi occidentali con radicate tradizioni democratiche. In un periodo di instabilità economica e sociale, il circuito politico e mediatico ha individuato nel presunto aumento della criminalità il nemico da combattere, trovando come capro espiatorio i continui flussi migratori, additandoli come uno dei responsabili di questa precarietà sociale. Erikson e Gibbs hanno dimostrato come in periodi di incertezza economica il livello di tolleranza verso i soggetti precari, come tossicodipendenti e disoccupati, si riduca. Tutto ciò viene amplificato se il periodo di crisi è accompagnato dall'aumento di flussi migratori⁹¹. Questo avviene perché la classe politica tende ad assecondare sentimenti quali la

⁸⁹ C. Cattarin, *Maternità in carcere. Aspetti legislativi, psicologici e statistici*, op. cit., p. 51

⁹⁰ Cfr. G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre. Due ricerche sul carcere in Italia*, op. cit., p. 94

⁹¹ *Ibidem*

paura e l'incertezza, capaci di influire negativamente sul consenso, trovando nel "delinquente comune", specialmente se straniero, il bersaglio perfetto. «L'innalzamento dei tassi di detenzione e la richiesta di maggiori risorse per implementare lo stato penale a discapito dello stato sociale stanno avendo effetti deleteri: lo dimostrano gli altissimi tassi di recidiva delle persone con alle spalle esperienze detentive, che testimoniano come le politiche repressive portino a una sempre maggiore esclusione piuttosto che a effettive possibilità di reinserimento. Non è azzardato supporre che, se non vi sarà un'inversione di tendenza nel segno di una politica di integrazione più efficace, il tanto acclamato aumento della criminalità comune rischi di rivelarsi una profezia che si autoadempie⁹²». L'aumento della popolazione carceraria, anche in rapporto agli ingressi immigratori, ha generato nell'ultimo decennio un forte sovraffollamento degli istituti di pena, che deteriora ulteriormente la qualità della vita dei detenuti⁹³. Lo Stato Italiano ha cercato di far fronte a questo problema attraverso indulti o amnistie che hanno creato grandi dibattiti nell'opinione pubblica, senza raggiungere comunque nessun miglioramento strutturale nella situazione carceraria complessiva, a tal punto che, nel 2009, l'Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo dei diritti dell'uomo per "trattamenti inumani e degradanti", con risarcimento danni a carico⁹⁴.

Particolarmente problematica in ambito carcerario femminile è la presenza di straniere provenienti per la maggior parte da Romania (232 detenute) e Nigeria (90 detenute), per poi passare a dati significativamente diversi come Bosnia e

⁹² *Ivi*, p. 220

⁹³ C. Cattarin, *Maternità in carcere. Aspetti legislativi, psicologici e statistici*, op. cit., p. 43

⁹⁴ D. Stasio, "Misure alternative all'attesa infinita del piano carceri", «Il Sole 24 Ore», 7 Settembre 2009

Erzegovina (46 detenute), Jugoslavia (34 detenute), Bulgaria e Marocco (33 detenute)⁹⁵.

3. Detenute madri. Un caso sui “generis”

3.1 La normativa in merito alle detenute madri in Italia

⁹⁵ Fonte: www.giustizia.it. Dati aggiornati al 31 Dicembre 2014 (consultato il 15/02/15, alle ore 12.40)

Nel corso degli anni si sono succedute varie leggi in merito alla questione delle madri detenute.

Il tema era già stato affrontato nel 1975 con la legge n. 354 *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.

L'art. 11 cita: «In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido»⁹⁶. Tale articolo ha modificato la precedente normativa del decreto Regio del 1931, di cui l'art. 43 dava la possibilità alle madri detenute di tenere i propri bambini in carcere fino al compimento del secondo compleanno⁹⁷.

Successivamente, nel 1986 venne varata la legge n. 663, detta “legge Gozzini”, *Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà*. L'innovazione più importante fu la possibilità per il condannato di ottenere, almeno in parte, le misure alternative direttamente dallo stato di libertà con il preciso scopo di sottrarre il condannato dal contatto con l'ambiente carcerario⁹⁸. La legge Gozzini introdusse una serie di disposizioni in materia di detenzione che possiamo riassumere in: permessi premio, affidamento al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione anticipata e non-menzone. Per quanto riguarda la detenzione domiciliare, essa prevedeva come condizioni per la sua concessione una pena o un residuo di pena inferiore a due anni

⁹⁶ Fonte: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354!vig=> (consultato il 16/02/15, alle ore 9.00)

⁹⁷ Cfr. G. Costanzo, *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, Armando Editore, Roma, 2013, p. 16

⁹⁸ Cfr. C. Cattarin, *Maternità in carcere. Aspetti legislativi, psicologici e statistici*, op. cit., p. 77

e, nel caso fosse stato concesso a madre o donna incinta, richiedeva che il/i figlio/i fosse/fossero di età inferiore a tre anni e fosse/fossero con lei conviventi. Non era previsto che il padre, nel caso di morte della madre, potesse usufruire del medesimo beneficio.

La legge Gozzini non pone delle esplicite direttive per il comportamento di chi usufruisce di queste misure alternative. La legge vieta ai condannati di lasciare la propria dimora⁹⁹, non considerando la possibilità che alcuni di essi potrebbero non avere terzi cui rivolgersi. Se la legge, da un lato, ha introdotto una novità, quale la possibilità di scontare la pena nella propria abitazione, dall'altro non ha offerto ai detenuti gli strumenti necessari per l'effettiva realizzazione del progetto di decarcerizzazione, derivato anche dal fatto che non prevede forme di rieducazione¹⁰⁰.

La legge n. 165 del 27 maggio 1998, "Legge Simeone-Saraceni", dà vita a una rielaborazione e miglioramento per garantire l'accesso alle misure alternative alla detenzione, ai condannati meritevoli. Essa allargò leggermente il campo di

⁹⁹ "1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.

1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

5 bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie". Art. 284, Codice di Procedura Penale, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788> (consultato il 16/02/15, alle ore 09.10)

¹⁰⁰ Cfr. G. Di Gennaro, M. Bonomo, R. Breda, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 276-277

applicazione domiciliare e della semidetenzione, senza tuttavia stravolgere l'impianto di partenza. La legge modifica l'articolo 47 della legge n. 354/75, e le successive modifiche della legge Gozzini, dando la possibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora, alle donne incinte o madri di prole di età inferiore ai dieci anni, prolungando così il tempo che la madre può dedicare alla crescita dei propri figli¹⁰¹. Questa legge, che modificò da 2 a 4 anni il limite di pena da scontare, è stata considerata come un importante traguardo raggiunto per la tutela del bambino e per il rispetto dell'importanza del rapporto madre-figlio, dando alle madri la possibilità di stare vicino ai propri figli in un periodo non più limitato alla sola infanzia¹⁰².

La legge n. 40 dell'8 Marzo 2001, *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*, meglio conosciuta come "Legge Finocchiaro", tutela il rapporto genitori-figli dando vita a due nuovi istituti; la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno di figli minori.

Obiettivo primario della legge era evitare che a detenute madri si aggiungessero «detenuti bambini» poiché l'ingresso del minore in carcere provocava un danno enorme al suo corretto sviluppo psico-fisico. Per questi motivi la legge n. 40 del

¹⁰¹ Nell'art. 47-ter si afferma che: "La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia". (Legge 10 ottobre 1986, n. 663, *Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà*, art. 47-ter, in "Gazzetta Ufficiale" del 16-10-1986, n. 241 – Supplemento Ordinario).

¹⁰² Cfr. G. Costanzo, *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, op. cit., p.18

2001 ha voluto ampliare la possibilità per le madri detenute di assicurare ai figli assistenza in un vero ambiente familiare grazie agli istituti del differimento della pena e della detenzione domiciliare. La prima modifica introdotta dalla “legge Finocchiaro” è stata quella all'articolo 146¹⁰³ del codice penale (tecnicamente “rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena”), il quale prevedeva il rinvio obbligatorio della pena concesso alle donne incinte o madri di bambini di età inferiori ad un anno. L'articolo prevedeva la sospensione della pena dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del sesto mese di vita del neonato per tutte quelle donne in gravidanza che abbiano subito una condanna. Prima di tale modifica, venivano prese in considerazione solo coloro che avevano partorito da meno di sei mesi. La seconda modifica fu quella dell'articolo 147¹⁰⁴ del codice

¹⁰³ L'articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente:
 "Art. 146. - (*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi". (Legge 8 marzo 2001, n. 40, *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*, art. 146 c.p., in “Gazzetta Ufficiale” del 8-3-2001, n. 56).

¹⁰⁴ “Art. 147. - (*Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena*)- L'esecuzione di pena può essere differita:
 1) Se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente;
 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.
 (...) Nel caso indicato dal numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre dichiara decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre (...)”. (Legge 8 marzo 2001, n. 40, *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*, art. 147 c.p., in “Gazzetta Ufficiale” del 8-3-2001, n. 56).

penale sul rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per le madri con figli di età inferiore ai tre anni. Il tutto era a discrezione dell'autorità giudicante che, dopo aver esaminato gli atti, prendeva decisioni in base alla casistica e dal sesto mese al primo anno di vita la sospensione diventava facoltativa e si applicava solo se non c'era la possibilità di affidare il minore ad altri che non fosse la madre¹⁰⁵.

Per quanto riguarda i due nuovi istituti, la detenzione domiciliare speciale permette l'assistenza familiare ai figli di età non superiore a dieci anni da parte delle madri condannate quando non è possibile l'applicazione della detenzione domiciliare ordinaria (articolo 47-*quinquies*¹⁰⁶). Per accedere al beneficio è necessario che sia stato espiato almeno un terzo della pena (quindici anni in caso di ergastolo), che vi sia l'insussistenza di un reale pericolo di commissione di nuovi reati e che vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. Nel caso non sia possibile applicare la detenzione domiciliare speciale, la «legge Finocchiaro» ha introdotto

¹⁰⁵ Cfr. C. Cattarin, *Maternità in carcere. Aspetti legislativi, psicologici e statistici*, op. cit., pp. 88-93

¹⁰⁶ Dopo l'articolo 47-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 47-*quinquies*. - (*Detenzione domiciliare speciale*). - 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-*ter*, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale. (...)
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può: a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-*bis*, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua". (Legge 8 marzo 2001, n. 40, *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*, art. 147 c.p., in "Gazzetta Ufficiale" del 8-3-2001, n. 56).

l'assistenza all'esterno dei figli minori che permette la cura e l'assistenza extra-carceraria dei figli di età non superiore a dieci anni.

In sintesi possiamo affermare che la Legge del 2001 prevede la presenza dei figli con la madre, senza però precisare quale sarà il destino di questi minori una volta compiuti i tre anni. E' importante notare che le misure alternative alla detenzione non sono applicabili né alle donne rom, in quanto queste non hanno residenza, né alle donne drogate, perché si pensa possano facilmente ricadere nella droga, né alle donne ancora in attesa di giudizio. In pratica la legge non è applicabile alla maggioranza delle detenute nel nostro Paese¹⁰⁷.

La legge n. 62 del 2011, *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*, prevede l'innalzamento del limite di età dei bambini che possono vivere in carcere con le loro madri da tre a sei anni. La legge prevede la custodia in istituti *Icam*¹⁰⁸ (Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri) in sede esterna agli istituti penitenziari, con lo scopo di evitare a questi bambini un'infanzia dietro le sbarre. Gli istituti sono strutturati in modo tale da non ricordare il carcere. L'ambiente infatti ricorda quello familiare; il personale di sorveglianza lavora senza divisa, vi è la presenza costante di alcuni educatori specializzati che assicurano un'opportunità di formazione alle madri e un sostegno nel rapporto affettivo con i

¹⁰⁷ Cfr. G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre. Due ricerche sul carcere in Italia*, L'Harmattan Italia, Torino, 2009, p. 164

¹⁰⁸ L'art. 1 comma 3 recita: "Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano". (Legge 5 maggio 2011, n. 62, *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*, in "Gazzetta Ufficiale" del 5-5-2011, n. 103)

figli¹⁰⁹. La strutturazione degli spazi risponde a precisi criteri pedagogici in modo tale che i bambini possano formulare una propria idea di casa, proprio per evitare che soffrano l'esperienza della carcerazione forzata. Le principali finalità che hanno condotto alla realizzazione dell'Icam riguardano la volontà di supportare le madri nel seguire percorsi di crescita e di reinserimento nel tessuto sociale, valorizzando il rapporto madre-bambino in modo da costruire una relazione quanto più sana possibile e restituendo autorevolezza alla figura materna. I bambini possono trascorrere del tempo fuori dall'istituto in compagnia di familiari o di volontari. Il personale di Polizia penitenziaria è composto da agenti di sesso femminile, mentre gli educatori presenti sono di entrambi i sessi, così da permettere ai minori di relazionarsi anche con figure maschili in maniera costante¹¹⁰.

I dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, aggiornata al 30 giugno 2014, evidenziano che in carcere vi erano 18 donne in gravidanza, 43 donne madri detenute, 44 bambini al di sotto dei tre anni.

Detenute madri e asili nido Situazione al 30 Giugno 2014¹¹¹						
Regione di detenzione	Asili nido funzionanti	Asili nido non funzionanti	Istituti a custodia attenuata per detenute madri	Detenute madri con figli in istituto	Bambini in istituto	Detenute in gravidanza
Abruzzo	2			2	2	2
Calabria	1	1				
Campania	1			4	4	

¹⁰⁹ Cfr. G. Costanzo, *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, op. cit., p. 25

¹¹⁰ Cfr. S. Franchi, *Donne in carcere: la questione delle detenute madri e alternative alla detenzione*, Tesi di laurea in Scienze Politiche, Università degli Studi di Firenze, A.A. 2011-2012, p. 44

¹¹¹ Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica in www.giustizia.it (consultato il 16/02/15, alle ore 09.30)

Emilia Romagna	1			1	1	
Lazio	1			19	19	10
Liguria	1			1	1	1
Lombardia	2		1	11	12	
Piemonte	1	1				
Puglia	3					
Sardegna	1		1	1	1	
Sicilia	2					
Toscana	1			1	1	2
Umbria	1					
Veneto			1	3	3	3
Totale nazionale	18	2	3	43	44	18

È doveroso sottolineare che al compimento del limite di età imposto dalla legge, il bambino non può restare con la madre e viene obbligatoriamente allontanato da quest'ultima. Se, nel frattempo, non sono mutate le condizioni per cui era stato affidato in carcere (assenza di supporti esterni o parenti all'estero, padre assente o detenuto), il bambino viene affidato a una famiglia affidataria o a un istituto assistenziale, il che rende particolarmente complessa la futura reintegrazione nel proprio nucleo familiare.

Nel "Piano della Performance 2014-2016"¹¹², che ha il compito di «definire gli obiettivi che l'amministrazione intende raggiungere con le risorse che le sono state assegnate, i risultati che essa si propone di conseguire ed i relativi indicatori per la loro misurazione», troviamo anche gli *Icam* nelle competenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria cui è deputato il compito dell'attuazione della «politica dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione; cura altresì il coordinamento tecnico operativo, la direzione ed amministrazione del personale e dei collaboratori esterni».

Come scritto fin da subito, il Piano delle Performance è un «documento complesso, in cui debbono convergere elementi, dati ed informazioni provenienti da tutti i settori dell'amministrazione e che deve rappresentare la sintesi concettuale della programmazione amministrativa, sotto il profilo strategico, manageriale ed economico-finanziario [...]. Per le detenute madri gli interventi vertono sull'adozione di nuove modalità di custodia attenuata. Si segnalano a tal proposito le iniziative per l'apertura a Roma e a Torino degli *Icam* (Istituti per la custodia attenuata di madri detenute) di case famiglia protette in varie regioni italiane attraverso il contributo di enti e associazioni quali la Caritas, i Centri diocesani Migrantes e l'Ispettorato dei cappellani in grado di assicurare una rete di strutture di accoglienza disponibili su tutto il territorio, facilitando in tal modo percorsi personalizzati per il reinserimento sociale».

Dalla lettura della legge 62/2011 si ricava una sorta di "circuito" in cui sono prevedibili i seguenti percorsi: il nido in carcere per i bambini fino a 3 anni, gli *Icam*

¹¹² Fonte: www.giustizia.it (consultato il 16/02/2015, alle ore 09.45)

per donne con bambini fino ai 6 anni e le case famiglia protette per le donne in misura cautelare, che non presentano profili di pericolosità.

Il giudizio espresso dalle associazioni *Terre del Hommes*, *A Roma*, *Insieme* e *Bambinisenzasbarre* è estremamente negativo, in quanto ritengono che tale decreto abbia calpestato il diritto di protezione dei bambini. Leda Colombini, ex-Presidente dell'Associazione *A Roma*, *Insieme*, spiega che la legge «non allarga affatto le strette maglie della legge Finocchiaro in materia di misure alternative alla detenzione, che restano molto rare e difficili da poter ottenere, soprattutto per le detenute straniere. Ancora una volta le ragioni e i timori legati alla sicurezza hanno prevalso rispetto al ben più rilevante diritto di protezione dei bambini, nonostante i tanti appelli lanciati in questi anni dalle nostre organizzazioni»¹¹³. Anche Patrizio Gonnella, Presidente dell'Associazione *Antigone*, afferma che la custodia degli *Icam* è stata considerata un'alternativa alla detenzione e non una modalità di esecuzione della pena, «considerata una via mediana di reclusione tra la detenzione nella propria casa e la galera tradizionale con le sbarre e le divise»¹¹⁴.

Le associazioni ritengono fondamentale il riconoscimento di un ruolo prioritario alle Case Famiglia Protette e, soltanto come ultima soluzione, agli *Icam*.

Questa politica non è quella che il Governo sembra aver adottato, poiché è riconosciuto un ruolo prioritario agli *Icam* che si stanno moltiplicando sul territorio nazionale. Diversamente dagli *Icam*, le Case Famiglia Protette sono strutture private, non penitenziarie, strutturate in modo tale da «agevolare il ripristino della

¹¹³ *La legge per le madri detenute: calpestato il diritto dei bambini*, in www.larepubblica.it, 31-03-2011 (consultato il 16/02/15, alle ore 10.00)

¹¹⁴ P. Gonnella, *Giustizia: le contraddizioni della legge sulle detenute madri*, in www.innocentievazioni.net (consultato il 16/02/15, alle ore 10.05)

rete di rapporti familiari in funzione dell'equilibrato sviluppo del minore¹¹⁵». Queste hanno caratteristiche che tengono conto in modo adeguato delle esigenze psico-fisiche dei minori in quanto sono dei veri e propri appartamenti in cui la madre può svolgere al meglio la sua genitorialità. Gioia Passarelli¹¹⁶ rileva che le Case Famiglia Protette sono luoghi «dove la mamma può stare con il bambino, accompagnarlo a scuola, in ospedale se al bimbo capita qualcosa. Naturalmente con tutti i controlli dovuti»¹¹⁷.

¹¹⁵ “Le strutture residenziali case famiglia protette previste dalla Legge n. 62 del 21 aprile 2011 - delle quali potranno fruire solo soggetti per i quali non vengano ravvisate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, o soggetti nei confronti dei quali, nel caso di concessione di misure alternative previste, non sussista grave e specifico pericolo di fuga o di commissione di ulteriori gravi reati, e risulti constatata l'impossibilità di esecuzione della misura presso l'abitazione privata o altro luogo di dimora - debbono rispettare i criteri organizzativi e strutturali previsti dall'articolo 11 della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e dal DPCM 21 maggio 2001, n.308, nonché dalle relative normative regionali in materia tenendo presente le seguenti caratteristiche tipologiche:

1. Le *case famiglia protette* sono collocate in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, socio-sanitari ed ospedalieri, e che possano fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia dei genitori;
2. Le strutture hanno caratteristiche tali da consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore;
3. Ospitano non oltre sei nuclei di genitori con relativa prole;
4. I profili degli operatori professionali impiegati e gli spazi interni sono tali da facilitare il conseguimento delle finalità di legge;
5. Le stanze per il pernottamento e i servizi igienici dei genitori e dei bambini dovranno tenere conto delle esigenze di riservatezza e differenziazione venutesi a determinare per l'estensione del dettato della legge 62/2011 anche a soggetti di sesso maschile;
6. Sono in comune i servizi indispensabili per il funzionamento della struttura (cucina etc...);
7. Sono previsti spazi da destinare al gioco per i bambini, possibilmente anche all'aperto;
8. Sono previsti spazi, di dimensioni sufficientemente ampie, per consentire gli incontri personali, quali: i colloqui con gli operatori, i rappresentanti del territorio e del privato sociale, nonché gli incontri e i contatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami affettivi;
9. Il servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria interviene nei confronti dei sottoposti alla misura della detenzione domiciliare secondo quanto disposto dall'art. 47 *quinques*, 3°, 4° e 5° comma dell'Ordinamento Penitenziario;
10. Il Ministro della Giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture da utilizzare come case famiglia protette”. Decreto 8 marzo 2013, *Requisiti delle case famiglia protette*, in www.giustizia.it (consultato il 25/02/15, alle ore 12.19)

¹¹⁶ Gioia Passarelli è il presidente dell'associazione *A Roma, Insieme*, protagonista attiva nella tutela dei diritti dei bambini che vivono in carcere insieme alla madre.

¹¹⁷ Fonte: <http://www.lindro.it/0-societa/2014-07-31/136599-una-legge-inapplicata-fa-restare-i-bimbi-in-carcere#sthash.OCVTtqui.dpuf> (consultato il 25/02/15, alle ore 14.08)

«Pur essendo le Case Famiglia Protette la soluzione migliore per tutelare l'interesse superiore del minore a vivere i primi anni di vita dentro un habitat "a misura di fanciullo", e ciò anche in conformità alle direttive della Convenzione dei Diritti dell'Infanzia, invero, nessun fondo sembra essere stato destinato dall'Amministrazione»¹¹⁸. Questo "disinteresse" da parte dell'Amministrazione, deriva da una semplice questione; mentre le case famiglia protette sono sottoposte alla responsabilità degli enti locali o privati, escludendo ogni onere al Ministero della Giustizia, gli *Icam* sono sotto responsabilità del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, e godono, quindi, dello stanziamento di fondi del Dipartimento.

All'interno del 7° *Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014*, nella sezione dedicata ai figli di genitori detenuti, il Gruppo CRC raccomanda al Ministero della Giustizia di destinare parte delle risorse previste per gli *Icam* agli enti locali a cui è in carico la titolarità delle Case Famiglia Protette¹¹⁹.

3.2 Questione di prospettiva

Sabato 24 gennaio alle ore 10.00 ho avuto un colloquio con il dott. Gianfranco Politi, responsabile dell'area pedagogica della Casa Circondariale di Sollicciano per

¹¹⁸ A. Sagna, *Carceri e figli senza sbarre: portabilità dei diritti sociali per una cultura del cambiamento*, in www.aromainsieme.it (consultato il 25/02/15, alle ore 14.02)

¹¹⁹ Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, 7° *Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014*, in www.gruppocrc.net (consultato il 25/02/15, alle 15.00)

avere il punto di vista di una persona che lavora fianco a fianco con le madri detenute nel contesto carcerario. Le domande che sono state poste hanno cercato di mostrare quale fosse la soluzione migliore al problema delle detenute madri, in un'ottica istituzionale.

Dottor Politi, mi può illustrare quali sono le Sue funzioni presso il carcere di Sollicciano?

“All'interno del carcere di Sollicciano svolgo la funzione di responsabile dell'area educativa dei carcerati. Più nello specifico mi occupo sia del versante dei singoli detenuti, sia dell'organizzazione delle attività interne al carcere, come i laboratori di pittura e teatro. Il tutto è seguito dalle osservazioni che chiariscono meglio la personalità dei singoli detenuti, molto utili per delineare al meglio un percorso educativo personale.”

Qual è la linea educativa intrapresa dal carcere di Sollicciano nei confronti dei bambini, figli di madre detenuta? Potrebbe farmi un'ipotesi di "giornata tipo" del bambino?

“La precedente normativa prevedeva che i bambini vivessero in carcere insieme alla madre fino al compimento del terzo anno di età. Le modifiche attuate alla vigente normativa prevedrebbero l'entrata della madre e del bambino negli *Icam*, istituti di custodia la cui tipologia è più vicina alla casa famiglia che non al carcere. Nonostante sia una struttura esterna al carcere, l'*Icam* è una struttura penitenziaria seppur con alcune accortezze; infatti all'interno ci sono ampi spazi dove i bambini possono giocare in assoluta libertà, non ci sono le sbarre alle porte e gli agenti di

polizia penitenziaria sono vestiti in borghese, senza divisa. Ci sono però le sbarre alle finestre per evitare che le detenute evadano. Il carcere di Sollicciano collabora con il territorio esterno per alcuni servizi come ad esempio l'accompagnamento del bambino a scuola. Il bambino viene portato a scuola la mattina e all'uscita della scuola viene riportato in carcere. Durante il pomeriggio, alcuni volontari portano i bambini all'esterno del carcere per svolgere insieme alcune attività. Per fare ciò ci avvaliamo della collaborazione del “Telefono Azzurro”.

A giugno del 2014, Il Corriere Fiorentino ha riportato la storia di un bambino che è rimasto fino all'età di 6 anni insieme alla madre in carcere, nonostante la legge lo vieti, a causa della pena troppo alta da scontare della madre. Pensa che ci siano aspetti da modificare della legge sulle detenute madri?

“Più che parlare di aspetti da modificare, dovremmo parlare dei lunghissimi tempi burocratici, fatti di intrecci di leggi, regolamenti penitenziari, procedimenti aperti davanti al tribunale dei minori, ricorsi che hanno paralizzano il tutto ed hanno portato a questo. Un tema a mio avviso importante è il ruolo marginale che riveste il Tribunale dei Minori che non prevede né “quando” né “come” intervenire in queste circostanze. Nel caso specifico, la madre aveva una pena troppo lunga da scontare, per questo non è stato possibile trasferirli negli *Icam*. In più erano in corso le ricerche per affidare il bambino al parente più prossimo e, in qualche modo, bloccava tutte le decisioni da prendere”.

Attualmente in Italia sono presenti pochissime strutture. Il fatto che i bambini stiano ancora in carcere è legato solo alla scarsità di Icam sul territorio nazionale o anche ad altro?

“Diciamo che l'apertura degli *Icam* sta vedendo tempi troppo lunghi per le esigenze nazionali attuali. La legge n. 62 del 2011 ha come finalità la tutela del rapporto tra madre e figlio, facendo in modo che la madre non finisca in carcere e la risposta sono gli *Icam*. Dobbiamo anche dire che il problema degli *Icam* si pone quando la madre non ha risorse esterne cui affidare il bambino, altrimenti il problema non sussisterebbe. Ad esempio, in questo momento, nel nostro carcere non abbiamo bambini, quindi abbiamo il nido chiuso. Il problema appartiene sostanzialmente alle donne straniere poiché i supporti esterni su cui appoggiarsi sono, nella maggioranza dei casi, inesistenti.

Il Dott. Politi vede negli *Icam* la soluzione al problema delle detenute madri. Non dobbiamo però scordarci che il dott. Politi è un esperto che lavora all'interno di un carcere, quindi in un ambiente istituzionale fatto di leggi, regole, tempi, la cui finalità è la limitazione della libertà della madre detenuta, mettendo in secondo piano, per “esigenze superiori”, i diritti del bambino. Essendo l'*Icam* una struttura penitenziaria a tutti gli effetti, è scontato che venga indicata, in un'ottica politica e giuridica in senso stretto, come la costruzione più idonea a favorire il rapporto madre-figlio. Uscendo però da questa prospettiva e abbracciando un'ottica umanistica, possiamo vedere come gli *Icam* siano ben lontani dal favorire tale rapporto. Le associazioni che lavorano sul campo con queste realtà sono svincolate dagli obblighi istituzionali, avendo così la libertà necessaria per approfondire, in tutti i suoi aspetti, il problema del rapporto tra madre e figlio senza restrizioni giuridiche. Esse, infatti, vedono la soluzione al problema nelle Case Famiglie

Protette perché possiedono i requisiti necessari a far sviluppare in modo sano questo rapporto. Dati i miei studi, e le ragioni che spiegherò più avanti, non posso che essere d'accordo con quest'ultime nel ritenere le Case Famiglie Protette la miglior soluzione per la creazione di un legame sano tra madre detenuta e figlio.

3.3 Diade madre-figlio e deprivazione paterna: il legame di attaccamento

La teoria dell'attaccamento consiste in un'analisi di carattere scientifico sul legame che i bambini e i loro genitori stabiliscono fin dagli stadi più precoci dello sviluppo. Il primo autore che l'ha proposto come concetto cardine, per spiegare il comportamento dei bambini, fu John Bowlby, ricercatore britannico di scuola psicoanalitica che elaborò tale teoria. Secondo l'autore il bambino appena nato è tendenzialmente portato a sviluppare un forte legame di attaccamento col *caregiver*, ovvero colui/colei che presta cure, che si prende cura dello sviluppo interiore, fisico e sociale di un soggetto che deve ricevere cure per la sopravvivenza quotidiana. Bowlby individua nella madre il *caregiver* per eccellenza, in quanto, nella maggioranza dei casi, i bambini attribuiscono tale ruolo alla madre, anche se è possibile che persone esterne alla cerchia domestica del bambino possano essere considerate figure di attaccamento. La madre e le altre figure di attaccamento rappresentano per il bambino una “base sicura” per l'esplorazione dell'ambiente. Questa base è una condizione fondamentale per lo sviluppo cognitivo ed affettivo

successivo del bambino¹²⁰. Il legame affettivo del bambino con il *caregiver* si sviluppa a partire da alcuni comportamenti che si manifestano con la funzione adattiva del mantenimento della vicinanza fisica all'adulto, al fine di ricevere cura e protezione dai pericoli dell'ambiente esterno. I comportamenti di attaccamento vengono messi in atto dal bambino in situazioni percepite come pericolose, e comprendono sia le azioni che provocano un avvicinamento della madre al bambino (come il pianto o il sorriso), sia del bambino alla madre (come l'aggrapparsi o la suzione a fini non alimentari). Il legame di attaccamento che si verrà a creare, dipenderà dalla capacità del *caregiver* di rispondere in modo affidabile ai suoi bisogni, andando a formare delle rappresentazioni interne (non completamente irreversibili) che guideranno il suo comportamento durante tutto il corso della vita. La teoria dell'attaccamento «contribuisce a chiarire il modo in cui tali relazioni influenzano il suo sviluppo cognitivo ed emotivo negli anni successivi, aiutando a ripensare anche che cosa accade nella separazione per l'evento carcerario di un genitore»¹²¹.

La vita del bambino, figlio di madre detenuta, è segnata da un passaggio; da un legame eccessivo con la figura materna e un completo distacco da essa. All'interno del carcere, il legame che si viene a creare con la madre è un legame malato, caratterizzato da una totale dipendenza dalla madre, in cui il bambino è iperaccudito e dove l'influenza istituzionale gioca un ruolo chiave nel determinare una scarsa autonomia del ruolo genitoriale. L'istituzione infatti si sostituisce alla madre in tutte

¹²⁰ Cfr. J. Bowlby, *Attaccamento e perdita. L'attaccamento alla madre*, (1969), trad. it., Boringhieri, Torino, 1972, p. 180

¹²¹ A. Margara, P. Pistacchi, S. Santoni, *Nuove prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, in «Minori e giustizia», n.1, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 87

quelle attività esterne previste per il bambini, come le passeggiate, gli accompagnamenti al nido, dalle quali la madre resta inevitabilmente esclusa. La reclusione determina quindi delle strette limitazioni nel ruolo genitoriali, precludendo un sano legame tra la madre e il bambino oltre a ripercuotersi sul suo vissuto psicologico ed emotivo: «La condizione di carcerazione, infatti, se aggravata da una scarsa attenzione ai suoi bisogni può comportare conseguenze sia psicologiche che comportamentali di tale complessità e gravità che, in seguito, può divenire ancor più difficile realizzare programmi di aiuto sociale, se non integrandoli con interventi specificatamente psicoterapeutici»¹²². Il ruolo che una madre avrebbe in condizioni normali risulta limitato dalle norme vigenti all'interno del carcere riducendo così l'autorità genitoriale, in quanto le regole sono dettate dall'esterno e non provengono dalla mente della madre, che si ritrova a dover totalmente dipendere dalle concessioni del sistema penitenziario. Il bambino ha bisogno di una figura autorevole, e in alcune situazioni accade che prenda come riferimento le figure che esercitano autorità all'interno del carcere, cioè il personale penitenziario. Le conseguenze sono che i bambini si rendono conto, anche se molto piccoli, che la situazione non viene gestita dalle madri, le quali, di riflesso, perdono parte del loro potere genitoriale¹²³.

Una madre detenuta con il proprio figlio, sviluppa un comportamento contraddittorio verso quest'ultimo; infatti, se da un lato è presente un'attenzione morbosa nei suoi confronti, dall'altro è presente un atteggiamento permissivo e protettivo. Questi atteggiamenti derivano da un senso di colpa della madre che cerca

¹²² G. Biondi, *Lo sviluppo del bambino in carcere*, Franco Angeli, Milano, 1995, pp. 85-86

¹²³ Cfr. M. C. Malizia, *Maternità in carcere. Uno studio esplorativo*, in «Psicologia e Giustizia», 2, 2012, p. 26

di trovare un riscatto sociale attraverso le cure e le regole comuni sull'educazione e sull'allevamento dei figli, dimostrando così di essere una brava madre nonostante sia "carcerata"¹²⁴.

Da ciò è possibile comprendere quanto l'educazione dei bambini in carcere sia condizionata dal contesto in cui viene esercitata. Crocellà e Coradeschi hanno notato che certi comportamenti vengono tollerati maggiormente rispetto alla tolleranza che riceverebbero se fossero compiuti in un contesto diverso. Riportano l'esempio di una bambina che per giocare spezza consecutivamente le sigarette della madre, senza che venga rimproverata, in un clima di serenità diversa rispetto a ciò che accadrebbe nella stessa situazione nel mondo esterno al carcere. Viene riportato anche l'esempio di un bambino che si rotola sul pavimento sporco, sotto lo sguardo della madre che non lo rimprovera, ma gli sorride¹²⁵.

Gianni Biondi in un'indagine sullo sviluppo del bambino in carcere condotta nei primi anni '90, evidenzia come la maggior parte dei bambini che vivono in cella con la madre manifesti segni di chiusura e insofferenza nei confronti del mondo esterno, disturbi del sonno, ritardi nell'articolazione del linguaggio e poca curiosità di apprendimento rispetto a bambini che non vivono in tali situazioni¹²⁶.

Analizziamo più nel dettaglio lo sviluppo del bambino nell'ambiente carcerario.

- Sviluppo fisico e psicomotorio

La possibilità per il bambino di muoversi in piena libertà è ostacolata dall'esiguo spazio della cella, limitandola soltanto all'ora di aria concessa alla madre, sfavorendo così i comportamenti esplorativi. «Nei primi anni di vita non esiste una

¹²⁴ Cfr. G. Costanzo, *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, op. cit., pp. 41-42

¹²⁵ Cfr. M. Crocellà, C. Coradeschi, *Nati in carcere. Dalla prigionia alla condizione sociale, la violenza sulla donna e sul bambino*, Emme Edizioni, Milano, 1975, p. 83

¹²⁶ Cfr. G. Biondi, *Lo sviluppo del bambino in carcere*, op. cit.

distinzione tra spazio fisico e spazio psicologico. La libertà di movimento in carcere è una condizione indispensabile ad una sana crescita fisica e psichica; in carcere la limitazione dello spazio fisico diventa emblematica del minimo spazio psicologico a disposizione del bambino¹²⁷». Spazio che si riduce ulteriormente se teniamo conto del sovraffollamento che caratterizza le carceri italiane.

- Ritmo sogno-veglia

La qualità del ritmo sonno-veglia risulta alterata, caratterizzata da un sonno discontinuo e difficoltoso, probabilmente riconducibile all'atmosfera agitata in cui si trova a vivere la maggior parte del tempo. I ritmi quotidiani poco stimolanti possono portare il bambino ad essere nervoso e poco stanco all'ora in cui dovrebbe dormire, a causa dei continui sonnellini volti a occupare il tempo¹²⁸.

- Sviluppo delle abilità comunicative

Alterato risulta anche il linguaggio, in quanto, in carcere, troviamo un lessico penitenziario specifico, definito da un gergo che differisce dal linguaggio utilizzato nel mondo esterno. Tra le prime parole pronunciate dal bambino, figurano, infatti, termini appartenenti al gergo carcerario (come apri, chiave, guardia, aria), che possono presentarsi come ostacoli comunicativi nell'instaurazione di relazioni con il mondo esterno e, soprattutto, con i coetanei¹²⁹.

- Sviluppo delle competenze sociali e interazioni con i pari

Un'altra qualità disfunzionale dell'ambiente carcerario è la mancanza di relazione con i coetanei che precludono la possibilità di apprendere molte competenze

¹²⁷ D. Farano, *La maternità in carcere. Aspetti problematici e prospettive alternative*, in «La rivista di servizio sociale, n.3, Istituto per gli studi sui servizi sociali», Roma, 2000, p.25

¹²⁸ Cfr. F. Motta, S. Sagliaschi, *Il bambino in regime di codetenzione con la madre*, in www.psicopatologiacognitiva.wordpress.com (consultato il 16/02/15, alle ore 16.00)

¹²⁹ *Ibidem*

sociali¹³⁰. Queste carenze possono essere attenuate grazie alla possibilità di frequentare l'asilo nido esterno al carcere, luogo più ricco di stimoli e di relazioni sociali sia con l'adulto sia con i coetanei. I bambini hanno limitatissime occasioni di incontro anche con persone esterne, e praticamente nessuna con le figure parentali. Possiamo affermare che il loro mondo di relazioni si conclude con il contatto con la madre, le altre detenute, il personale penitenziario e, qualche volta, con i volontari.

Al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, i bambini devono lasciare il carcere e separarsi dalla madre. Questa separazione completa dalla madre procura non pochi problemi nel bambino. René Spitz, nella sua ricerca, notò l'insorgenza di una serie di gravi disturbi fisici e psicologici nel bambino, derivati dalla privazione dell'affetto materno. Il piccolo diventava apatico e indifferente, perdeva peso, si ammalava facilmente (perché il suo corpo non produceva gli ormoni necessari alla crescita), non riusciva a compiere i normali movimenti della sua età e, in alcuni casi, moriva. Spitz spiegò come il bambino aveva bisogno di stabilire con la madre un legame, fatto di sorrisi, carezze e contatto fisico col suo corpo, stimolando così nel piccolo una reazione positiva necessaria al proprio corretto sviluppo¹³¹. Il distacco dalla madre procura nel bambino sensi di colpa, sentendosi il responsabile della separazione, vista sempre più come abbandono¹³². I bambini, compiuto il terzo anno di età, vengono affidati o ai familiari, se ve ne è la presenza, o presi in carico dai servizi sociali che avviano le pratiche per

¹³⁰ *Ibidem*

¹³¹ Cfr. R. Spitz, *Il primo anno di vita del bambino. Genesi delle relazioni oggettuali*, Giunti, Firenze, 2009, pp. 6-15

¹³² Cfr. E. Campelli, F. Faccioli, V. Giordano, T. Pitch, *op. cit.*, p. 132

l'affidamento ad una famiglia. Il rapporto con la madre si riduce a colloqui occasionali, in sale poco intime, in spazi e tempi ristretti.

I complessi relazionali con i quali i bambini si confrontano, mostrano una netta prevalenza di presenze femminili, e questo gli impedisce di relazionarsi con un modello maschile. La privazione della figura paterna che subiscono questi bambini dentro il carcere, possono avere pesanti ripercussioni sul loro sviluppo.

Dina Labbrozzi afferma che l'attaccamento al padre, come quello alla madre, ha un'importanza fondamentale nello sviluppo della personalità, incoraggia lo sviluppo psicosociale come l'autostima, il successo scolastico e riduce i rischi collegati a comportamenti problematici¹³³. Secondo la tesi di Henry Biller, la privazione paterna rappresenta un fattore di rischio nell'insorgere di problemi psicologici e sociali, insieme alla percezione di inadeguatezza emotionale, cognitiva e interpersonale¹³⁴, mentre per Peter Fonagy il padre, con la sua partecipazione emotiva, consente al bambino di riuscire a scindere la propria realtà interna da quella esterna poiché "fornisce al bambino una prospettiva ulteriore su se stesso e gli consente di pensare a se stesso in relazione ad un'altra persona"¹³⁵.

Carl Gustav Jung mette l'accento sull'importanza della figura paterna che, attraverso la sua presenza attiva ed affettiva, facilita il processo di individuazione¹³⁶. Bollea rivela che il ruolo paterno ha la particolarità di facilitare il processo di separazione dalla madre, avviando il figlio al pensiero razionale e al rispetto delle norme delle relazioni sociali, favorendo così l'ingresso nel mondo

¹³³ Cfr. D. Labbrozzi, *Psicologia della resilienza*, in «Psicologia, Psicoterapia e salute», 24-3, 2005, p. 397

¹³⁴ Cfr. H. Biller, *La privazione paterna*, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1978, p. 182 in G. Costanzo, *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, op. cit., p. 57

¹³⁵ P. Fonagy, *Psicoanalisi e teoria dell'attaccamento*, Raffaello Cortina, Milano, 2001, p. 267

¹³⁶ Cfr. C. G. Jung, *Opere*, Vol. 4: *Freud e la psicoanalisi*, Boringhieri, Torino, 1998, p. 120 n G. Costanzo, *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, op. cit., p. 58

adulto¹³⁷. Il padre assume così la funzione di mediatore tra la diade madre-figlio e il mondo esterno, contenendo e delimitando il rapporto esistente tra madre e figlio. Come possiamo vedere, la deprivazione della figura paterna può incidere sullo sviluppo della personalità del bambino, rappresentando un considerevole fattore di rischio nell'insorgere di problemi psicologici e sociali. Negli istituti penitenziari le relazioni sociali si limitano ai rapporti con le guardie carcerarie, dove nella sezione femminile sono donne, e con le carcerate. Vi è una completa assenza della figura maschile con la quale il bambino non può sperimentare un rapporto solido, impedendo anche al genitore di essere una figura di attaccamento rilevante per lui. In generale, notiamo come il carcere non si adatti minimamente alle esigenze dei bambini, anzi, impone loro le stesse limitazioni e ritmi di vita rigidi degli adulti. I bambini che vivono in carcere subiscono delle deprivazioni affettive, relazionali e sensoriali che possono avere ripercussioni sul loro sviluppo. L'ambiente carcerario non si configura come uno spazio sicuro, stimolante, in cui i bambini possono esplorare liberamente e quindi conoscere, influenzando inevitabilmente sul legame madre-bambino.

3.4 Infanzia tutelata o infanzia violata?

L'articolo 3 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia cita:

«In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le

¹³⁷ Cfr. G. Bollea, *Le madri non sbagliano mai*, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 19

cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati¹³⁸».

Alla luce di quanto esposto, possiamo affermare che le leggi che si sono susseguite negli anni per far fronte al problema delle detenute madri abbiano realmente fatto l'interesse del minore?

L'ambiente carcerario, per quanto le caratteristiche che lo determinano siano ovattate, come nel caso degli *Icam*, non è certamente il luogo più consono in cui far vivere un bambino. Un luogo buio, fatto di sbarre, sovraffollato, caotico. Il bambino si trova a vivere in una cella ristretta, che nega la possibilità di muoversi liberamente senza incontrare pericoli in ogni dove. La sua libertà di svilupparsi, in senso fisico e psicologico, viene subordinata alla libertà di condotta della madre, la quale, a causa della sua condotta antisociale, incorre giuridicamente in una privazione totale o parziale di un bene individuale (vita, incolumità, libertà, rispettabilità, proprietà). Le scelte della madre ricadono inevitabilmente sui figli, i quali non resta che accettare le conseguenze. La madre ha la possibilità, nel momento della carcerazione, di decidere se tenere insieme con lei il figlio, affidarlo ai familiari, oppure chiamare in causa i servizi sociali. Una scelta difficile, influenzata dalla propria storia personale, dai legami affettivi esterni al carcere, che potrebbe rivelare la madre come unica fonte di mantenimento del figlio. Per tali ragioni, forse, la madre è costantemente impegnata a proteggere il suo rapporto con il figlio, instaurando con quest'ultimo un rapporto malato, caratterizzato da

¹³⁸ Fonte: www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia.pdf (consultato il 23/02/15, alle ore 13.40)

un'iperdipendenza e un'iperprotettività che si ripercuoteranno sul vissuto del bambino. Una scelta che, com'è facilmente intuibile, può essere fonte di disturbi di ansia e depressione, che possono perdurare anche dopo la separazione¹³⁹. “L'interesse del ragazzo non può neppure essere scambiato con il mero bisogno di avere un qualunque rapporto affettivo: non è sufficiente per il soggetto in formazione avere cure materiali e manifestazioni esteriori di affetto e di tenerezza. Il ragazzo ha bisogno di un amore costruttivo e cioè di stimoli continui per crescere; di rispetto della sua personalità e della sua autonomia; di avere libertà e di non essere soffocato da un amore possessivo; di essere aiutato ad esplorare la vita avendo canoni validi di interpretazione di essa¹⁴⁰”.

Il 21 marzo 2014 è stata firmata, per la prima volta in Europa, la *Carta dei figli dei genitori detenuti*¹⁴¹ quale «riconosce formalmente il diritto di questi minorenni alla continuità del proprio legame affettivo con il genitore detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto del medesimo alla genitorialità¹⁴²». La *Carta* è il risultato del protocollo d'intesa fra il Ministro della Giustizia, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dal Presidente dell'associazione Bambinisenzasbarre volto a promuovere i diritti dei minori, istituendo un tavolo permanente composto dai rappresentanti dei tre soggetti firmatari, per monitorare periodicamente l'attuazione dei punti previsti dalla *Carta* (Art. 8). Sono 8 gli articoli che nell'interesse superiore del bambino stabiliscono, secondo gli organi preposti e le relative competenze,

¹³⁹ Cfr. A. Civita, P. Massaro, (a cura di), *Devianza e disuguaglianza di genere*, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 241

¹⁴⁰ A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino. Conquista di libertà e itinerari formativi: la conquista dell'ONU e la sua attuazione*, Mursia, Milano, 1991, p. 57

¹⁴¹ Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescente, *Carta dei figli dei genitori detenuti* in www.garanteinfanzia.org (consultato il 24/05/15, alle ore 22.00)

¹⁴² Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014*, op. cit.

questioni come le decisioni e le prassi da adottare in materia di ordinanze, sentenze ed esecuzione della pena (Art. 1); le visite dei bambini all'interno degli Istituti penitenziari (Art. 2); gli altri tipi di rapporto con il genitore detenuto (Art. 3); la formazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile (Art. 4); le informazioni, l'assistenza e la guida dei minorenni figli di genitori detenuti (Art. 5); la raccolta dei dati che forniscano informazioni sui figli dei genitori detenuti, per rendere migliori l'accoglienza e le visite negli Istituti penitenziari (Art.6); la permanenza in carcere dei bambini in casi eccezionali, qualora cioè al genitore non fosse possibile applicare misure alternative alla detenzione (Art. 7)¹⁴³.

Il protocollo d'intesa si colloca all'interno di un'accelerazione storico-sociale in cui le istituzioni si impegnano su alcuni aspetti che riguardano la vita delle persone detenute e i rapporti con le loro famiglie e i loro bambini.

Nel caso delle detenute madri, la riforma penitenziaria italiana stabilisce, come abbiamo già affermato, che alle madri è consentito tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni, interessandosi così a preservare la relazione madre-bambino, relazione fondamentale per un equilibrato sviluppo del bambino. Quello che si vuol evitare è il traumatico distacco del bambino dalla madre, il quale potrebbe altrimenti sviluppare problemi cognitivi, anaffettività e deficit relazionali¹⁴⁴.

A mio parere la riforma penitenziaria antepone l'interesse alla preservazione della relazione madre-bambino rispetto all'interesse di quest'ultimo a non crescere in un ambiente non adatto come quello carcerario; il bambino infatti si trova a vivere in

¹⁴³Fonte:http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/B%20Protocollo%20d%27Intesa%20Giustizia_def_0.pdf (consultato il 24/02/15, alle ore 21.28)

¹⁴⁴ Cfr. J. Bowlby, *Attaccamento e perdita. L'attaccamento alla madre*, op. cit.

una realtà circoscritta, alterata e distorta, che non rispecchia la vera realtà oltre le sbarre. Il bambino ha il diritto di vivere la propria infanzia in un ambiente in cui riesca ad esprimere a pieno i suoi bisogni, desideri e comportamenti che li sono peculiari. Una volta raggiunto il limite di età previsto dalla legge, il bambino viene catapultato in una quotidianità lontana da quella vissuta fino a quel momento insieme alla madre. Ci dovremmo domandare quanto il preservare il rapporto con la madre all'interno di un contesto standardizzato e rigido come quello carcerario possa essere considerato superiore al diritto del bambino a vivere in un ambiente stimolante, che risponda in maniera tempestiva alle sue esigenze e che rispetti il suo diritto a svilupparsi “in modo sano e normale sul piano fisico, morale, spirituale e sociale, in condizione di libertà e dignità¹⁴⁵”.

Molti vedono nell'Icam la risposta al problema, senza rendersi conto che è una struttura penitenziaria a tutti gli affetti, facendo capo all'Amministrazione Penitenziaria. Se è vero che il rapporto con la madre è alla base di un buon rapporto con resto del mondo, è vero anche che al bambino non dovrebbe essere consentito rimanere rinchiuso in quello che nei fatti è un istituto penitenziario, seppur rivisitato. «Gli Icam, infatti, sono strutture detentive e la loro impostazione non è assolutamente idonea a far fronte alle esigenze dei bambini. E' noto infatti che sino a tre anni è il legame madre-bambino a essere prioritario, ma successivamente l'ambiente esterno assume un'indiscutibile importanza¹⁴⁶».

¹⁴⁵ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione dei diritti del bambino*, 20 novembre 1959, in www.unicef.it (consultato il 24/02/15, alle ore 23.08)

¹⁴⁶ Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014*, op. cit.

La soluzione più adeguata al problema sembra essere le Case Famiglia Protette poiché non sono strutture penitenziarie, ma identificate dagli Enti Locali e tengano conto in modo adeguato delle esigenze psico-fisiche dei minori.

Conclusioni

Nel corso di questo elaborato ho voluto analizzare gli aspetti psicologici vissuti sia dalle madri detenute sia dei figli minori di tre anni all'interno del carcere. Com'è stato discusso nella trattazione, le leggi che tutelano la relazione madre-bambino all'interno dell'istituzione penitenziaria contengono ancora diverse lacune e molti aspetti irrisolti.

Sono stati esaminati i sentimenti dimostrati dalle detenute, ed è emerso che la reclusione inasprisce le condizioni delle detenute madri, le quali arrivano a mostrare rabbia, ostilità, tristezza e inadeguatezza. Quando la detenuta sceglie di tenere con sé il figlio in carcere, si confronta con la necessità di acquisire delle competenze genitoriali vincolate però dalle regole del penitenziario. Questa limitazione dell'espressione della propria maternità comporta sentimenti di colpa, sofferenza e di annullamento della propria identità di donna e madre.

Non mi è stato possibile entrare nelle carceri per analizzare il fenomeno dall'interno, a causa sia dei tempi troppo lunghi per i permessi, sia del poco tempo che avrei avuto per analizzare totalmente le condizioni dei bambini, rischiando di analizzare solo superficialmente il fenomeno, arrivando a conclusioni affrettate e imprecise. Mi sono avvalsa dunque delle testimonianze delle associazioni che lavorano a stretto contatto con questo problema, rapportandolo alle attuali leggi che amministrano le difficoltà delle detenute madri.

Durante l'elaborazione della tesi sono state analizzate le condizioni in cui avviene la crescita dei bambini in carcere. Un luogo totalmente privo di stimolazioni comporta gravi rallentamenti nel loro sviluppo fisiologico e cognitivo. A tal proposito è emerso che i bambini cresciuti in istituti penitenziari hanno compromissioni nelle capacità di espressione linguistica, di comunicazione e di relazione. La rottura dell'unità familiare genitore-figlio-ambiente sociale è deleteria e può arrecare gravi e permanenti danni al bambino, specialmente se iniziata in età neonatale e protratta per più anni. Per i bambini che vivono in carcere vi è un alto grado di deprivazione relazionale in una fase decisiva dello sviluppo. Essi hanno difficoltà nel ritmo sonno-veglia, nella regolazione affettiva, e non sono

particolarmente propensi a socializzare. Un aspetto rilevante è stato quello della configurazione del legame di attaccamento madre-bambino in carcere. Le detenute madri si mostrano possessive e iperprotettive verso i figli, i quali manifestano a loro volta comportamenti di ricerca continua del contatto e ansia da separazione. Protagonista indiscusso di questo legame è l'ambiente che incide negativamente nello strutturarsi del legame madre-figlio oltre che nello sviluppo generale del bambino e nel vissuto di entrambi.

Per evitare che bambini così piccoli trascorran la loro prima infanzia in carcere, è necessario l'inserimento della coppia madre-bambino in centri di accoglienza esterni all'istituto, idonei alla crescita dei piccoli e che consentano allo stesso tempo alle madri di scontare la loro pena. Com'è stato descritto, in Italia gli Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri, gli *Icam*, sembrano voler raggiungere tale obiettivo, anche se non sono esenti da critiche da parte dei sostenitori delle misure alternative alla detenzione come la migliore soluzione perseguibile per risolvere il problema. Una soluzione possono essere le Case Famiglia Protette, le quali consentono, attraverso l'accoglienza e il sostegno sociale, di poter crescere i propri figli in un clima più equilibrato e familiare.

La triste realtà dei bambini in carcere non deve restare motivo di pietismi, ma un fenomeno "risolvibile" attraverso l'ampliamento del ricorso a misure alternative che permettano alle detenute madri di scontare la pena insieme ai propri figli, salvaguardando il proprio ruolo genitoriale e lo sviluppo del bambino nei primi anni della sua vita. La pena, dunque, seppur imprescindibile, deve essere considerata secondaria rispetto ai diritti del minore.

Bibliografia

H. Aford, A. Lo Presti (a cura di), *Il carcere degli esclusi. Le condizioni civili degli stranieri nelle carceri italiane*, San Paolo, Milano, 2005

Archivio di stato, *Il carcere e la pena*, in «Ristretti Orizzonti», 2008

I. Baldassarre, *C'è anche il papà. Qualche consiglio per essere padri sufficientemente buoni*, Erickson, Trento, 2006

C. Beccaria (1764), *Dei delitti e delle pene*, Einaudi, Torino, 1994

- C. Benelli, *Promuovere formazioni in carcere: itinerari di educazione formale e non formale nei "luoghi di confine"*, Edizioni del Cerro, Tirrenia, 2008
- C. Benelli, *Storie di nessuno, storie di tutti. I giovani alla ricerca dell'identità perduta*, Aracne, Roma, 2009
- H. Biller, *La deprivazione paterna*, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1978
- G. Biondi, *Lo sviluppo del bambino in carcere*, Franco Angeli, Milano, 1995
- G. Bollea, *Le madri non sbagliano mai*, Feltrinelli, Milano, 1999
- S. Bonino, A. Lo Coco, F. Tani, *Empatia. I processi di condivisione delle emozioni*, Giunti Editore, Firenze, 1998
- J. Bowlby, *Attaccamento e perdita. L'attaccamento alla madre*, (1969), trad. it., Boringhein, Torino, 1972
- J. Bowlby, *Attaccamento e perdita. La separazione dalla madre*, (1973), trad. it., Boringhein, Torino, 1975
- J. Bowlby, *Attaccamento e perdita. La perdita della madre*, (1980), trad. it., Boringhein, Torino, 1983
- J. Bowlby, *Una base sicura. Prospettive cliniche della teoria dell'attaccamento*, (1988), trad. it., Raffaello Cortina, Milano, 1989
- F. Bricola (a cura di), *Il carcere Riformato*, Il Mulino, Bologna, 1977
- P. Buffa, *Prigioni. Amministrare la sofferenza*, Gruppo Abele, Torino, 2013
- V. Camoli Mandracci, *Il carcere per la società del Sette-Ottocento*, Centro studi penitenziari, Torino, 1974
- E. Campelli, F. Faccioli, V. Giordano, T. Pitch, *Donne e carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1992
- G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre. Due ricerche sul carcere in Italia*, L'Harmattan Italia, Torino, 2009
- M. Canepa, S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2002
- C. Cattarin, *Maternità in carcere. Aspetti legislativi, psicologici e statistici*, Uspel Domeneghini, Padova, 2012
- A. Civita, P. Massaro, (a cura di), *Devianza e disuguaglianza di genere*, Franco Angeli, Milano, 2011
- G. Costanzo, *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, Armando Editore, Roma, 2013

- M. Crocellà, C. Coradeschi, *Nati in carcere. Dalla prigionia alla condizione sociale, la violenza sulla donna e sul bambino*, Emme Edizioni, Milano, 1975
- A. Dani, M. R. Di Simone, G. Diurni, M. Fioravanti, M. Semeraro, *Profilo di storia del diritto penale dal Medioevo alla Restaurazione*, Giappichelli, Torino, 2012
- G. Di Gennaro, *Edilizia penitenziaria. 2^a Congresso nazionale della stampa giuridico-forense*, Edizioni “giustizia nuova”, Bari, 1969
- G. Di Gennaro, M. Bonomo, R. Breda, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1991
- R. Dubbini, *Architettura delle prigioni. I luoghi e il tempo della punizione (1700-1880)*, Franco Angeli, Milano, 1986
- I. Evangelista, A. D. Castelletti, *Il «supercarcere» di Ascoli Piceno. Casa circondariale di Marino del Tronto*, Librati, Ascoli Piceno, 2006
- D. Farano, *La maternità in carcere. Aspetti problematici e prospettive alternative*, in «La rivista di servizio sociale, n.3, Istituto per gli studi sui servizi sociali», Roma, 2000
- G. Ferrario, F. Compostrini, C. Polli, *Psicologia e carcere. Le misure alternative tra psicologia clinica e giudiziaria*, Franco Angeli, Milano, 2005
- R. Festa, *Elementi di diritto penitenziario, l'ordinamento penitenziario e l'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena*, Simone, Napoli, 1984
- P. Fonagy, *Psicoanalisi e teoria dell'attaccamento*, Raffaello Cortina, Milano, 2001
- M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, (1975), trad. it., Einaudi, Milano, 1976
- S. Franchi, *Donne in carcere: la questione delle detenute madri e alternative alla detenzione*, Tesi di laurea in Scienze Politiche, Università degli Studi di Firenze, A.A. 2011-2012
- E. Gallo, V. Ruggiero, *Il carcere in Europa. Trattamento e risocializzazione, recupero e annientamento, modelli pedagogici e architettonici della “galera europea”*, Bertani Editore, Verona, 1983
- R. Giulianelli, “Chi non lavora non mangia”. *L'impiego dei detenuti nelle manifatture carcerarie nell'Italia fra Otto e Novecento* in «Rassegna penitenziaria e criminologica», n.3, 2008

- P. Gonnella, *Giustizia: le contraddizioni della legge sulle detenute madri*, in www.innocentievazioni.net, pubblicato sul sito il 06-04-2011
- S. Guetta (a cura di), *Saper educare in contesti di marginalità. Analisi dei problemi ed esperienze di apprendimento mediato*, Koinè, Roma, 2012
- C. G. Jung, *Opere*, Vol. 4: *Freud e la psicoanalisi*, Boringhieri, Torino, 1998
- D. Labbrozzi, *Psicologia della resilienza*, in «Psicologia, Psicoterapia e salute», 24-3, 2005
- C. Lombroso, *L'uomo delinquente*, Bocca, Torino, 1876
- A. Lovati (a cura di), *Carcere e territorio. I nuovi rapporti promossi dalla legge Gozzini e un'analisi del trattamento dei tossicodipendenti sottoposti a controllo penale*, Franco Angeli, Milano, 1988
- E. Macinai, *L'infanzia e i suoi diritti. Sentieri storici, scenari globali e emergenze educative*, ETS, Pisa 2006
- M. C. Malizia, *Maternità in carcere. Uno studio esplorativo*, in «Psicologia e Giustizia», 2, 2012
- I. Marchetti, C. Mazzucato, *La pena "in castigo". Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Vita e Pensieri, Milano, 2006
- A. Margara, P. Pistacchi, S. Santoni, *Nuove prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, in «Minori e giustizia», n.1, Franco Angeli, Milano, 2005
- A. Margara, *Il destino del carcere*, in Fondazione Michelucci e Regione Toscana (a cura di), *Paure Insicurezza Povertà Carcere, Ordine & Disordine*, Firenze, 17/12/2007
- G. Mastropasqua, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza: i legami affettivi alla prova del carcere*, Cacucci, Bari, 2007
- S. Migliori, *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Carocci, Roma, 2007
- S. Migliori, *Conoscere il carcere: storia, tendenze, esperienze locali e strategie formative*, ETS, Pisa, 2007
- A. C. Moro, *Erode fra noi. La violenza su minori*, Mursia, Milano, 1988
- A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino. Conquista della libertà e itinerari formativi: la Convenzione dell'ONU e la sua attuazione*, Mursia, Milano, 1991

- A. C. Moro, *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza*, Franco Angeli, Milano, 2006
- G. Mosconi, *Dentro il carcere, oltre la pena*, CEDAM, Padova, 1998
- F. Motta, S. Sagliaschi, *Il bambino in regime di codetenzione con la madre*, in www.psicopatologiacognitiva.wordpress.com
- D. Niglio, *Bambina senza sole. Innocente in carcere*, UNI Service, Trento, 2010
- L. Pace, S. Santucci, G. Serges (a cura di), *Momenti di storia della giustizia. Materiali di un seminario*, Aracne, Roma, 2011
- D. Palazzo, *Appunti di storia del carcere* in «Rassegna di studi penitenziari», 1967
- G. Parca, *Voci dal carcere femminile*, Editori riuniti, Roma, 1973
- V. Pirè, *Carcere e potere. Interrogativi pedagogici*, Aracne, Roma, 2014
- C. Peri, *Cenni Sulla Riforma: del Sistema Penitenziario in Toscana (1848)*, Kessinger Publishing, Whitefish (MT), 2010
- A. Presutti (a cura di) *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie*, Cortina Raffaello, Milano, 1994
- A. R. Ramasso, *Madri e bambini in carcere* in «Infanzia», Firenze La Nuova Italia, novembre 2006
- A. Sagna, *Carceri e figli senza sbarre: portabilità dei diritti sociali per una cultura del cambiamento*, in www.aromainsieme.it
- A. Salvati, *La detenzione femminile* in «Amministrazione il cammino», 26/06/2010
- G. Sartarelli, *Pedagogia penitenziaria e della devianza. Osservazione della personalità ed elementi del trattamento*, Carocci Faber, Roma, 2004
- C. Scaglioso, *Il carcere, le vie dell'educazione*, Guerra edizioni, Perugia, 2008
- C. Scanu, *Mamma è in prigione*, Jaca Book, Milano, 2013
- L. Scarcella, D. Di Croce, *Gli spazi della pena nei modelli architettonici del carcere in Italia. Evoluzione storica, caratteristiche attuali-prospettive*, in «Rassegna penitenziaria e criminologia», 1,3, 2001
- R. A. Spitz, *Il primo anno di vita del bambino: genesi delle prime relazioni oggettuali*, (1965), trad. it., Giunti Editore, Firenze, 2009
- D. Stasio, *Misure alternative all'attesa infinita del piano carceri*, Il Sole 24 Ore, 7 Settembre 2009

S. Trincherò, *La carezza del sole. Una madre, il carcere, una figlia*, Sensibili alle Foglie, Cuneo, 2013
F. Vianello, *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Carocci, Roma, 2012
C. A. Vieira, *Le origini delle prigioni*, in www.ristretti.it

Documenti

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescente, *Carta dei figli dei genitori detenuti*
in www.garanteinfanzia.org

Caritas e Migrantes, *XXIII° Rapporto immigrazione 2013*, Gennaio 2014 in
www.dossierimmigrazione.it

Codice di Procedura Penale, *Articolo n. 284 - Misure cautelari*, in www.altex.com

Decreto 8 marzo 2013, *Requisiti delle case famiglia protette*, in www.giustizia.it

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, *Detenute madri e asili nido - Anni 1993 – 2014*, Giugno 2014 in www.giustizia.it

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e S.O.S - Il telefono azzurro Onlus, *Protocollo d'intesa tra Telefono Azzurro e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - "Bambini e carcere"*, Febbraio 2013 in www.giustizia.it

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, *Detenuti presenti per tipologia di reato. Situazione al 31 Dicembre 2013*, Dicembre 2013 in www.giustizia.it

Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014*, Giugno 2014 in www.gruppocrc.net.

La legge per le madri detenute: calpestato il diritto dei bambini, in www.larepubblica.it, 31-03-2011

Legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* (GU n.212 del 9-8-1975) in www.normattiva.it

Legge 10 ottobre 1986, n. 663, *Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* (GU n.241 del 16-10-1986) in www.normattiva.it

Legge 27 maggio 1998, n. 165, *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni* (GU n.124 del 30-5-1998) in www.normattiva.it

Legge 8 marzo 2001, n. 40, *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori* (GU n.56 del 8-3-2001) in www.normattiva.it

Legge 21 aprile 2011, n. 62, *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori* (GU n.103 del 5-5-2011) in www.normattiva.it

Ministero della Giustizia, *Piano della Performance 2014-2016*, in www.giustizia.it

Unicef, *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 1989* in www.unicef.it.

Sitografia

www.altalex.com

Altex

www.aromainsieme.it

A Roma Insieme

www.dossierimmigrazione.it

Dossier Statistico Immigrazione

www.garanteinfanzia.org

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

www.giustizia.it

Ministero della Giustizia

www.governo.it

Governo Italiano. Presidenza del Consiglio dei Ministri

www.gruppocrc.net

Gruppo CRC – Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

www.guidagenerale.maas.ccr.it

Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiano

www.innocentievazioni.net

Innocenti Evasioni. La privazione della libertà e le libertà possibili

www.larepubblica.it

La Repubblica

www.normattiva.it

Normattiva. Il portale della legge vigente

www.psicopatologiacognitiva.wordpress.com

Psicopatologia cognitiva

www.ristretti.org

Ristretti Orizzonti

www.savethechildren.it

Save the Children Italia

www.unicef.it

UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia